

CLXXXVIII.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1907

Presidenza del Vice-Presidente BLASERNA.

Sommario. — *Comunicazione — Congedi — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Trasferimento dei professori universitari » (N. 496-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Vischi, Del Giudice, Brusa, Pierantoni, il ministro dell'istruzione pubblica ed il relatore, senatore Schupfer — Si rinvia la discussione degli articoli alla successiva tornata — Chiusura di votazione — Avvertenza del Presidente sull'ordine del giorno — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei culti, della marina e della guerra.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che in coerenza al mandato conferitogli nella seduta dell'8 dicembre 1904 S. E. il Presidente ha nominato: 1° il senatore Gabba commendatore professor Carlo Francesco, da membro supplente, a membro ordinario della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia, in sostituzione del defunto commissario ordinario senatore Caselli comm. avv. Enrico; 2° i senatori Ficca comm. avv. Antonio e Martuscelli comm. avv. Enrico, membri supplenti della Commissione predetta.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno domandato congedo: il senatore Carnazza Amari di 15 giorni per

motivi di famiglia; il senatore Fogazzaro di 10 giorni pure per motivi di famiglia; il senatore Gherardini di un mese per motivi di salute; il senatore Tiepolo di 15 giorni anche per motivi di salute; il senatore Veronese di 5 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 558);

Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (N. 386).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Trasferimento dei professori universitari » (N. 496-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento dei professori universitari ».

Domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Veramente io desidererei che si discutesse il progetto ministeriale, salvo poi ad accordarmi su alcuni cambiamenti durante la discussione. Ad ogni modo me ne rimetto all'onor. signor Presidente.

PRESIDENTE. Veramente, per consuetudine, si discute sempre il progetto dell'Ufficio centrale, ma il ministro può fare quelle riserve che crede sulle modificazioni proposte.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Sta bene; con questa intesa, accetto che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 496-A).

PRESIDENTE. Apro la discussione generale su questo disegno di legge, e do facoltà di parlare al senatore Vischi.

VISCHI. Sento il bisogno di domandar venia al Senato, e specialmente agli illustri colleghi che per ragione dei loro uffici, fuori di qui, sono competentissimi nella materia degli istituti universitari, se ho presentato un emendamento e, se ora prendo la parola per sostenerlo. Dico questo perchè ordinariamente in materia di pubblica istruzione, e più di ordinamenti dei nostri istituti universitari, molti di noi ci poniamo in disparte silenziosi, per atto di ossequio a coloro che sono, giustamente, reputati più competenti e più interessati.

Credo che tale sistema falsi alquanto la funzione parlamentare, perchè gli uomini politici sono garantiti da una presunzione di competenza in tutte le materie, onde le assemblee politiche e legislative sono la voce e la coscienza di tutta la nazione. Forse, anzi con certezza, dirò cose tecnicamente non profonde,

ma i sapienti della materia indovineranno il mio pensiero e, dopo tutto, mi saranno grati se io in nome dei diritti di quanti hanno interesse, siano studenti, sieno le loro famiglie, in nome della scienza che è vanto dei professori ed è patrimonio della patria, insomma, in nome di tutti questi grandi e molteplici interessi esaminino per poco questa questione.

Tanto per essere preciso e per stabilire un ordine alle mie idee, ricorderò a me stesso che attualmente si può divenire professori di Università in uno di questi due modi, o mediante concorso, o per alto e riconosciuto valore. La legge Casati con l'art. 57 relativo ai concorsi e con l'art. 69 che dà facoltà al potere esecutivo di conferire, in determinate condizioni, la nomina di professori, ha regolata questa materia.

È accaduto intanto che, certo a fin di bene, più volte come nel 1892, come nel 1903 e come in altre circostanze sono stati in talune Università, e sempre nelle Università maggiori, nominati professori col sistema di trasferimento.

Si ribellarono tutti i poteri costituiti chiamati dal legislatore a controllare l'azione del Governo, si ribellò la Corte dei conti, si ribellò il Consiglio di Stato, non solo in linea consultiva, ma anche in via contenziosa. Ed allora si vide la necessità di questo disegno di legge, che venne presentato alla Camera dei deputati dall'egregio ministro Rava.

Si stabiliva che con talune guarentigie e precauzioni si possa d'ora in poi trasferire un professore da una Università all'altra; ma il ministro proponente, rispettoso come è dei diritti di tutti, e anche del santo principio informatore di quelle disposizioni testè ricordate della legge Casati, con l'art. 2 diceva così: « Quando alcuni degli aspiranti alla cattedra da conferirsi chieda l'apertura del concorso e la facoltà delibera invece di provvedervi con un trasferimento, il ministro deciderà, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Il ministro comprese benissimo che, se per tante ragioni, che in verità a me sembrano sempre inferiori di fronte ai diritti che hanno i terzi ed ha la scienza, cioè di far sempre prevalere il merito mediante la prova del concorso, si possa qualche volta provvedere ad

una cattedra mercè il trasferimento; non sarebbe onesto negare agli aventi diritto la facoltà di alzare la voce; di richiamare l'attenzione del ministro sulla convenienza di stare nella regola generale del concorso; e si riservò di provvedere, non di propria scienza, ma previo avviso del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nella Camera si fu un po' più realisti del Re. Si disse al ministro: Si figuri, togliere a lei questa facoltà! ma significherebbe destituirla addirittura di ogni potestà. Lei non avrà bisogno di interrogare il Consiglio superiore della pubblica istruzione, farà tesoro delle proposte che le verranno dalle Facoltà universitarie e provvederà come di ragione, s'intende bene, sotto la sua responsabilità, quella tale responsabilità ministeriale!

Si direbbe nei miei paraggi: troppa grazia sant'Antonio! perchè, in questo rispetto così squisitamente sentito pei diritti del potere esecutivo, è troppo evidente che si nasconda, una specie, vorrei usare i termini i più morbidi, una specie di interesse di classe. Si vuole sostituire addirittura al ministro la Facoltà della Università che dovrà ricevere il nuovo professore; perchè, s'intende bene, di fronte ad una proposta della Facoltà il ministro difficilmente vorrà provvedere in senso contrario, e le nomine nelle grandi Università si faranno dalle Facoltà.

In tal modo si distrugge, non solamente il concetto informatore della legge Casati, la quale, per quanto graffiata in tutti i modi, resta sempre monumento di sapienza; ma si crea un principio in contraddizione stridente con tutte le altre leggi che regolano la materia. Non più tardi di tre anni or sono, non ancora compiuti, con la legge del 12 giugno 1904 si disse nell'articolo 1°: « La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Università viene per concorso », e nell'articolo 3° si prescrive che « il risultato del concorso è valido per l'Università e le cattedre per cui è bandito il concorso ».

Ma vi è in materia affine una disposizione più recente, o signori. Nell'anno scorso abbiamo approvata la legge nei rapporti dei professori delle scuole medie, e per essi abbiamo stabilito che le cattedre delle città principali si debbano accordare mediante concorso. Vale a dire che noi, adottando il principio adottato

dalla Camera, e che vedo accettato anche dall'Ufficio centrale, vorremmo maggiori garanzie da parte dei professori delle scuole medie, che non da parte dei professori universitari, ed ammetteremmo che si possa da un professore universitario raggiungere le sedi più ambite per via di favori o di altre combinazioni, mentre da un professore di scuole medie, il quale, per la più modesta posizione, produrrebbe minor danno che non l'altro, si richiede la prova del concorso. Ma, o signori, non credo necessaria una lunga discussione per dire che debba prevalere il concetto del concorso. Questo è sistema di garanzia e di emulazione. E sistema di garanzia, perchè non sarà mai presumibile che un professore, mercè relazioni o protezioni, possa aver raggiunta una delle maggiori cattedre universitarie del Regno, precludendo la via a coloro che forse avevano maggiori diritti di lui, ma che peraltro non avevano saputo così farsi largo a via di gomiti, e non avevano saputo piegarsi di fronte a camarille, che, se esistono in tutte le altre sfere sociali, io credo vi siano anche in grado eminente nella classe dei professori universitari. Ed è mezzo di emulazione. Quale può essere lo scopo di un professore che oggi si trova a Sassari, a Cagliari, a Macerata o in un'altra Università minore? Lavorare, per crearsi una reputazione, ed eccellere mercè il suo talento, il suo studio, e così cimentarsi domani ad un concorso e guadagnare un posto in una delle maggiori Università del Regno.

Invece, seguendo l'Ufficio centrale, la proposta sarebbe fatta dalla Facoltà, la quale, per quanto composta di egregi uomini, si costituisce, direi, in una forma anonima, e senza giudicare, pregiudica col suo avviso che va a nascondersi dietro la responsabilità del ministro. Al contrario, il concorso è giudicato da uomini degni, i quali, pur ammettendo le solite fragilità umane, sanno di assumere col loro responso una responsabilità di fronte al mondo scientifico. Il concorso certo garantisce di più, salvaguarda la responsabilità del ministro, tutela l'interesse dei terzi, che sono non soltanto gli individui insegnanti, ma anche gli studiosi, e tutela anche gl'interessi del sacro patrimonio intellettuale, scientifico della patria.

Ma si è detto: col sistema che il ministro aveva proposto si poteva dar luogo a non pochi

inconvenienti; temendosi che « nella sua indeterminatezza potesse frapporre degli ostacoli inutili e dannosi » quando *ad alcuno degli aspiranti* (e questi possono essere centinaia) talentasse di fare dell'*ostruzionismo*. Se la dizione larga autorizzava il sospetto che uno qualsiasi, attingendo al suo poco valore l'audacia sufficiente per intralciare la scelta del nuovo professore, col costringere il ministro a ricorrere al Consiglio superiore della pubblica istruzione e sospendendo, come si disse, di qualche mese la pratica esponesse tutti al danno di non provvedere con la necessaria sollecitudine alla vacanza della cattedra, si poteva provvedere con altre garanzie. E ciò anche per la considerazione che il Consiglio superiore della pubblica istruzione si aduna un paio di volte all'anno, e, come si osservò, non si deve costringere il ministro che per udire il detto consesso dovesse lasciar vacante la cattedra. Ma io a tutti gl'inconvenienti ho creduto di rimediare col mio emendamento che, dice così: « Il trasferimento non può aver luogo quando più professori ordinari della materia, di cui è vacante la cattedra, chiedano di provvede alla medesima per mezzo del concorso ». Sono stato più modesto nelle pretensioni, di quanto era stato il ministro proponente, ma non ho potuto acquietare il mio ministerialismo, offeso dal rigetto della proposta dell'amico Rava.

Non so rimanere sereno dinanzi allo spettacolo di un ministro che si vede respingere un articolo tanto modesto; e credo di venire in suo aiuto invocando almeno qualche cosa del suo pensiero primitivo. Ecco perchè non propongo tutto quello che egli propose; propongo molto di meno, che però ha il segreto di eliminare precisamente le difficoltà, ed erano apparenti, alle quali si alluse nell'altro ramo del Parlamento e si allude pure nella relazione, che è degno lavoro di quell'illustre uomo che è il vostro collega Schupfer.

Ecco perchè non un *alcuno* qualunque potrà fare richiesta di concorso, ma un professore ordinario della stessa materia, anzi neanche un professore solo, che può essere forse spinto da puntiglio, ben altresì più professori ordinari della stessa materia.

Abbiamo 17 Università nel Regno (non sono poche, per cui abbiamo molti professori i quali sono davvero troppi) epperò della materia gli ordinari interessati possono essere 7 o 8; onde

qualsiasi numero che formerà il plurale *più*, sarà degno di attenzione per coloro che dovranno provvedere. E non potrà accadere l'inconveniente sospettato di *ostruzionismo* stando all'opinione dell'Ufficio centrale. Non mi dispiaceva l'*ostruzionismo*, come non mi è dispiaciuto mai anche in politica, e lo feci per conto mio, pensando che, in definitivo, esso fa trionfare il bene. Ma poichè voi temete verosimile tanto danno, lo elimino con la mia proposta; e aggiungo che dinanzi al conflitto tra la Facoltà la quale propone il trasferimento e più professori ordinari che si oppongono il ministro deve avere l'elementare dovere di giustizia distributiva, cioè bandire il concorso.

Ecco quali sono i concetti che si racchiudono nel mio secondo articolo. Sarà esso accolto? Non lo so; so che io ho fatto il mio dovere, per eliminare pericoli di fatti che mi auguro e ritengo parvenze, e che molti sostengono essere realtà cioè di favoritismi. Certamente con la proposta legge le Facoltà si costituiranno in una specie di oligarchia.

È bene mantenere le porte aperte nel tempio della scienza; è bene che prevalga solo chi ne ha il merito; è bene che il potere esecutivo non debba eseguire altro che il responso di giudici competenti (mentre le Facoltà tali non sono) sul valore dei concorrenti.

Il sistema progettato può reputarsi escogitato e prestabilito, per far prevalere questo o quello interesse personale.

Nel sistema parlamentare è bene dar conto sempre e di tutto, non soltanto delle opere, ma anche delle intenzioni. Questo che può parere, ed è, l'avviso di un uomo incompetente, può essere anche la manifestazione della pubblica opinione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Signori, la differenza più notevole che presenta questo disegno di legge del nostro Ufficio centrale, in confronto a quello che venne approvato dalla Camera dei deputati, concerne la possibilità del trasferimento, non solo da una Università all'altra per la stessa cattedra, ma anche per quelle comunemente dette affini. La parola affine veramente non è usata in questo disegno di legge, ma si è adoperata una formula la quale comprende tutti gli elementi che costituiscono l'affinità intrinseca di due o più

discipline. Questo emendamento mi pare di una evidenza così intuitiva, e d'altra parte è stato così ampiamente e acutamente giustificato nella relazione dell'Ufficio centrale, che io crederei superfluo in questo momento, in cui nessuna obiezione è stata mossa contro la tesi sostenuta dall'Ufficio centrale, di aggiungere altre considerazioni in sostegno della medesima. Passo, dunque, oltre, riservandomi di ridomandare la parola, se ne sarà il caso, quando il concetto dell'emendamento accennato fosse per avventura combattuto.

Or ora ho preso notizia di un'aggiunta che, come articolo 2, verrebbe proposta dal collega Vischi, allo scopo di evitare gl'inconvenienti che talora presentano i trasferimenti voluti o consentiti dalle Facoltà. Il senatore Vischi si preoccupa del caso che più professori desiderino insieme occupare una cattedra vacante, o domandino l'apertura del concorso. In questo caso, col suo emendamento egli vuole stabilire per legge l'obbligo del concorso. Certo qualche cosa di giusto vi è nell'idea che forma la sostanza dell'emendamento del senatore Vischi, ma sarebbe pericoloso, a mio parere, accettarlo in modo assoluto, senza qualche temperamento che lo colleghi a tutta l'economia del progetto di cui ora ci occupiamo. Badi, onor. Vischi, il pericolo che si annida nel suo emendamento è questo: che si faccia la domanda del concorso da più professori, con un intento puramente negativo, cioè per impedire soltanto che un loro collega occupi la cattedra per tramutamento. La domanda di concorso non impegna a nulla, nemmeno a partecipare effettivamente al concorso. Basta il piccolo incomodo di scrivere due parole sopra un foglio di carta bollata, per raggiungere l'effetto. Ora questo mi par troppo; ed io mi preoccupo che in questo modo si possa render vana una proposta di Facoltà sorretta da buone ragioni, e impedire che un insegnante di valore sia chiamato a professare in altra disciplina, per la quale abbia sicure attitudini. Ma allora, si risponde, questo professore si cimenti al concorso.

Adagio! il concorso vale per entrare nell'insegnamento universitario per la larga porta aperta a tutti; ma esso non è un procedimento consigliabile a tutti, e soprattutto non lo si può imporre a professori provetti, che hanno dato già prova della capacità loro.

Io domando, se per avventura in una vacanza alla cattedra di astronomia si volesse contendere con tal mezzo a un Giovanni Schiaparelli (supposto ch'egli fosse nell'insegnamento) il trasloco, non vi parrebbe strano? Ma, si dice, vi è l'art. 69 della legge Casati; e sta bene in questo caso. Ma è da pensare tuttavia che non tutti possono avere i requisiti richiesti da questo articolo, e che non tutti amano di essere giudicati alla stregua del medesimo.

Per questo pericolo non credo sia da accettare l'aggiunta del senatore Vischi, nella forma onde è stata presentata. Io stesso, senza nulla conoscere dell'emendamento Vischi, ho presentato alla Presidenza un articolo aggiuntivo, che mi sembra contenere quella parte di vero che si ha nella proposta Vischi, senza il difetto accennato.

Io non credo ora di dover parlare di questo mio emendamento, perché di esso non è stata data ancora lettura ai colleghi del Senato, e d'altra parte mi par meglio rimandarne lo svolgimento a quando si discuteranno gli articoli del progetto di legge.

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Io mi sarei volentieri astenuto oggi dal prendere la parola sopra questo progetto di legge che, per nostra disavventura, deve trovarsi ancora in stato di gestazione; pur nondimeno sento il dovere di esprimere, brevemente, il pensiero mio.

Questo progetto, quale l'Ufficio centrale ha creduto bene di emendare, è, a mio avviso, degno della nostra approvazione. L'Ufficio centrale si è studiato di tener conto di tutte quante le osservazioni, *hinc et inde*, che intorno alla questione dei trasferimenti dei professori universitari si sono agitate e proposte. Dirò di più. La relazione fa fede di una estrema cura, da parte dell'Ufficio centrale, di dissipare qualunque anche più lontano timore che si sia voluto emendare il progetto pervenutoci dalla Camera dei deputati, in modo da poter parere una specie di fissazione. No, onorevoli signori, il progetto quale noi abbiamo sott'occhi, compilato con gli emendamenti dell'Ufficio centrale, risponde a tutto quanto, a mio debole avviso, poteva e doveva farsi per ovviare a quegli stessi inconvenienti cui, nel seno dell'altro ramo del Parlamento, si era voluto antivenire. E credo

(questo parmi il punto capitale della discussione) che sia, non solo nella mia, ma nella convinzione di tutti quanti si occupano delle questioni tutt'altro che piccole, come talora in apparenza, sibbené altissime e difficilissime dal punto di vista tecnico, quali son tutte quelle della pubblica istruzione negli istituti d'insegnamento superiore, la convinzione, dico, che moderatamente e grado grado, fin che si vuole, ma pur si debba con aspirazione costante avviarci per quella strada che condurrà ad una autonomia universitaria corrispondente ai principii del diritto pubblico italiano. Questo nostro diritto è, come tutti sanno, diritto unitario; onde non è possibile, neppur qui, che si abbia a correre il pericolo che fu sempre scansato in ogni altra parte degli ordinamenti della cosa pubblica, voglio dire il pericolo di esagerare il senso della parola autonomia o equivocare su tale proposito.

Questo stesso principio dell'unità dell'amministrazione dello Stato obbliga il legislatore, come lo fece per le altre amministrazioni locali, a porre guarentigie e limiti per l'esercizio delle libertà consacrate nell'autonomia, quali che esse siano, anche universitarie.

Ciò premesso, è mestieri riconoscere francamente che prima o poi, e meglio prima che più tardi, si debba dal legislatore italiano avere per matura finalmente, se già non lo fosse stata anche in passato, la questione della riforma istituzionale dell'ordinamento degli istituti universitari, e matura nel senso di avviarci appunto verso quell'autonomia che non solo è compatibile coi principii fondamentali del nostro diritto pubblico, ma da questi è veramente voluta. Intanto io dico che, posto questo principio, non possiamo noi entrare ora, ad occasione dei trasferimenti dei professori, in quelle minute, e mi si lasci dire la parola che non è certo mossa da sentimento offensivo, sospettose disposizioni, che vincolano in ogni movimento l'attività dei corpi che sono dalla legge creati, non per diffidare a vicenda l'uno dall'altro, nè per essere inerti, ma per agire col sentimento della loro alta responsabilità.

Noi abbiamo quattro corpi costituiti che vigilano, che operano per il bene dell'Università e, segnatamente, per la creazione di quel personale dal quale si debba irradiare la scienza nelle scuole e l'operosità scientifica nei laboratori,

nelle biblioteche e via dicendo: e questi sono il ministro della pubblica istruzione che sta a capo di tutta quanta l'amministrazione, le Facoltà, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, e ancora, nei congrui casi dove sorgano difficoltà per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti, il Consiglio di Stato. Questi corpi, costituiti dalla legge, provvidamente esercitano le loro funzioni a garanzia contro abusi ed errori; e io credo che sarà sempre un dovere del legislatore di tener conto dell'importanza dell'ufficio esercitato convergentemente da codesti corpi nel senso di prevenire gli uni e gli altri. Di che soprattutto, per restringermi al tema più particolare che ci occupa, importa qui tener conto affinché non si abbia nè a regredire verso un passato, che oramai da lungo tempo è trascorso e non dovrebbe più ritornare, nè, d'altro canto, ad esagerare in fiducia verso questo o quello dei corpi suddetti, nonchè delle stesse Commissioni giudicatrici dei concorsi, chiamate esse pure dalla legge a far sicura scelta dei migliori per essere assunti all'ufficio di professori. È noto che l'Università italiana non è più da fare: la Dio mercè essa ormai è da tempo fatta. Se nel 1859 il legislatore diede nome a quella legge che s'invoca sempre come la base fondamentale della istruzione pubblica in Italia, segnatamente per le scuole superiori, se in quell'epoca fu necessità di ricorrere a quei mezzi, a quegli istituti per la nomina dei professori, che più stringendo le maglie impedivano non solo il conservare i professori che fossero non più all'altezza della scienza e dell'ufficio loro, ma anche il penetrare di nuovi aspiranti, più o meno insufficienti, nell'arringo scientifico e nell'alto insegnamento; se allora dunque si strinsero così le maglie, a tal segno non si è giunti neanche allora, da non lasciar aperta quella porta dell'art. 69, che è diventata poi straordinariamente amplissima nelle applicazioni sue, e lamentabilissima sol perciò. L'articolo 69 era pur fino d'allora una necessità. Sonvi, come diceva testè l'onorevole preopinante, l'amico Del Giudice, sonvi illustrazioni della scienza, e a queste bisogna pur pensare, e soprattutto ad esse pensare. Un astro in una Facoltà irradia di tal luce la Facoltà stessa, che talora potrebbe bastare a richiamare l'attenzione non solo dei concittadini, ma anche degli stranieri, non solo

dei discenti, ma anche dei colleghi; tanta è l'importanza che può acquistare un uomo grande, un uomo (come dice l'onor. Guido Baccelli) di genio.

A ciò provvede l'art. 69. Non però ai semplici trasferimenti di professori ordinari già saliti in cattedra in seguito a concorso, era esso certamente in origine destinato. Se n'è fatta invece l'invocazione sol più tardi per supplire al difetto di espressa disposizione di legge, ma non senza perturbamento del senso vero che è proprio dell'eccelso istituto della chiamata in base all'alta fama di opere o scoperte fatte, o d'insegnamenti dati. Ad ogni modo è certo (e se mi sbaglio sarò di sicuro corretto dai valenti colleghi che hanno la bontà di ascoltarmi), l'art. 69 non è stato scritto per provvedimenti di carattere più amministrativo che scientifico, quali sono, a mio modo di vedere, i trasferimenti. I trasferimenti hanno un carattere più amministrativo che scientifico. Su questo importava bene che fosse fissata l'attenzione del Senato.

Di che cosa qui si tratta, invero?

Di sapere se un professore che ha conseguito la più alta meta dell'insegnamento universitario mediante la nomina di ordinario in seguito a concorso, abbia da subire ancora la prova di un altro concorso per passare da un'Università ad un'altra. Ebbene, io penso che il far ciò sia non usare, ma abusare del mezzo del concorso. E come si abusava del famoso art. 69 per i trasferimenti, mentre si sarebbe dovuto provocare l'introduzione di un testo di legge all'uopo ove la consuetudine più non bastasse, così si abuserebbe del concorso egualmente al fine medesimo di provvedere ai trasferimenti, i quali son atti più propriamente amministrativi che non scientifici. Che se il concorso ha la virtù di eliminare gli inattenti, impedendo loro di salire in cattedra, non per certo esso ha quella di procurare alle cattedre e alle sedi loro dovute, fra i professori già in ufficio, la scelta dei migliori. Bisogna ricordare che anche il concorso è giudicato da uomini, e quei timori che lontanamente si accennano con nome, che a me piace di passar sotto silenzio, quei timori, che pure sono in parte veri e accennano al pericolo di abusi, voi, o signori, non li prevenite, non li sventate solamente col mezzo dei concorsi, specialmente quando ai concorsi si fa appello per decidere

di una scelta di sua natura precipuamente amministrativa. In queste cose, il meglio apparente è nemico del bene.

Il progetto si occupa dei trasferimenti in genere, si occupa dei trasferimenti da cattedra a cattedre affini, più o meno stretto che poi sia il vincolo di affinità tra l'una e l'altra delle cattedre.

Mi resta a dire una parola di questo ultimo argomento. Io mi son sentito umiliato, perdonate, o signori, se uso tanta franchezza, nel vedere un Parlamento forzato a discutere se per scienze affini si debbano o non si debbano concedere trasferimenti, e assottigliarvisi gli ingegni per trovare i criteri e i limiti dell'affinità.

Forse sono troppo memore ancora della breve carriera che ho percorso in un'Università celebre dell'estero, dove certamente le idee intorno a questa affinità, a questo isolamento di capacità ad insegnare e a coltivare scienze così ristrette come per la nostra discussione bisogna supporre, non si conoscono.

Bene la relazione accurata e perspicua dell'onor. Schupfer ha rammentato che nelle Università tedesche il professore è professore di un gruppo di determinate materie. Ed io che vi parlo, mi vergognerei di non essere capace d'insegnare e di coltivare altro che quella scienza per la quale la cattedra mi è stata data, poichè in tal modo non comprenderei niente affatto la mia stessa scienza. Tutte le scienze sono tra loro connesse e ve ne ha di quelle così strettamente fra di loro collegate, che non riesce ad alcuno di coltivarle ed insegnarle, che non sia versato da padrone anche nelle materie collaterali.

Che volete che sia mai un professore di diritto pubblico, dotto solamente in una parte di questo diritto e non in tutte? Se quel professore non ne conoscesse le altre parti, voi avreste una vera incapacità didattica, poichè il giovane che si rivolge al professore, non chiede soltanto lumi su quello che il professore abbia esposto nella scuola, ma gli chiede lumi altresì su tutta la generalità della materia. Io so bene — e qui ci sono persone molto addentrate in questi studi e nella pratica delle questioni universitarie, perchè esse mi possano suffragare del loro voto — io so bene che il sistema dei concorsi per cattedre distinte e suddivise, di-

visive e suddivise, ha prodotto, non dico l'inerzia, perchè giudicar di questo non è affar mio ed io non posso conoscere tutto, ma ha prodotto una specie d'isolamento, non già nell'attività, ma nel desiderio crescente di restringere, nel desiderio di tenere per sé la propria specialità, d'impedire che altri si accosti a quel possesso. Questo desiderio, o signori, io lo voglio dire, non conviene ad uomini di scienza.

Ognuno di noi professori, — io parlo ora ai miei colleghi che hanno la bontà di ascoltarmi e che professano al pari di me nelle Università italiane, — ognuno di noi, ha avuto occasione di vedere giovani valenti in una specialità, che solamente dopo avere conquistato la cattedra, hanno potuto allargare le loro cognizioni, diffondendosi in tutto il campo nel quale soltanto è possibile diventare padroni veri della materia. Ma erano tempi quelli nei quali si affollavano ai concorsi i giovani, e si bandivano concorsi a centinaia: tutti lo ricordano. In quell'occasione era naturale che chi avesse in qualche specialità messo insieme titoli che potessero sembrare sufficienti e validi ad adire il concorso, si presentasse, e talvolta, non di rado forse, riuscisse. Ma è questa la via che dobbiamo continuare a battere per migliorare l'insegnamento superiore? Io non credo.

È mia ferma convinzione che la questione dei trasferimenti, che fu detta piccola, non sia così piccola come a prima giunta appare. È una questione che si collega a tutto lo spirito delle riforme che noi dobbiamo vivamente desiderare e che pur dovranno finalmente attuarsi, e il cielo voglia ciò sia per opera del mio amico che siede al banco dei ministri; egli ne ha tutte le attitudini, e non potrà non voler assumere una buona volta questo compito altissimo di legislatore, per il riordinamento dell'insegnamento superiore qual è richiesto dalla maturità dei tempi e dai bisogni della scienza e della cattedra.

Ora è mio pensiero che se la legge dei trasferimenti rimanesse ridotta nell'ambito del progetto quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, in luogo di innalzare il livello, in luogo di favorire lo sviluppo della scienza, tenderebbe ad abbassare quello, a impedir questo. Un cotale isolamento, codeste restrizioni dettate da diffidenza eccessiva verso l'ingegno, il sapere e l'onestà e dignità stessa dei

professori, si può intendere nei momenti in cui si affolla, per così dire, la aspettazione innanzi al posto; ma questo non è il caso presente. In questo momento in cui si bucina di migliorare perfino le condizioni economiche dei professori, per rialzare quelle che devono assicurare alla cattedra e alla scienza i migliori intelletti, a ciò si pensa seriamente non certo perchè manchi il motivo di farlo. Ma ciò essendo, non sembra che per ora si abbia ragione di veder affluire alle porte dell'Università largamente o in numero cospicuo uomini di valore capaci di illustrare la scienza e la cattedra, arridendo loro piuttosto, nelle condizioni attuali, miglior impiego altrove della propria operosità.

A ogni modo, io vorrei chiedere — ed è questione che sottoporrei in particolare all'onorevole Vischi — se darebbe davvero maggiori garanzie alla cattedra e alla scienza un trasferimento che facesse seguito ad una nomina già ottenuta per concorso, od una nomina nuova conseguita, però da altri conosciuti già dalla Facoltà e da questa non preferiti, parimenti per concorso.

Nell'un caso e nell'altro il concorso impedirebbe molto probabilmente alla Facoltà di attirare nel proprio seno il professore più adatto a quella cattedra e a quella sede, senza che per effetto del trasferimento che fosse avvenuto direttamente dietro il voto della Facoltà, si fosse potuto evitare un concorso, sempre necessario infatti per coprire poi la cattedra lasciata vacante dal professore trasferito.

Si temono abusi, e abusi di natura tale che io amo non qualificare. Ma in ogni sorta di funzioni vi è la libertà dei corpi responsabili, vi è un argine contro gli abusi, e vi è appunto nel sentimento vivo della responsabilità loro, nonchè nella vigilanza degli organi superiori. Nel caso presente poi evvi la migliore di tutte le garanzie, cioè l'interesse medesimo della Facoltà di fare un acquisto serio di un serio e adatto valore per la cattedra da occupare. Verrà, io spero, quella giusta e discreta autonomia universitaria che feconderà la nobile gara dei professori e della Facoltà nelle diverse sedi, verrà essa a prevenire ogni anche più lontano pericolo che nelle vocazioni per trasferimenti possano insinuarsi considerazioni non del tutto proprie dell'interesse della scienza e della scuola. A questo si deve tendere, e perciò è

dover nostro, è dovere del legislatore italiano di trattenersi dal muovere un passo, anche piccolo, in una via che meni a opposta meta.

Il concorso è un mezzo, ma non è il toccasana per tutti quanti i casi. Ho detto fin da principio e termino riaffermando, che il trasferimento è di carattere prevalentemente, se non esclusivamente, amministrativo; la nomina è di carattere prevalentemente od esclusivamente scientifico e didattico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi, io non sapevo che oggi si sarebbe discussa questa legge. Prendo a parlare soltanto per ripetere cose che dissi altre volte e per compiere un imperioso dovere. Dopo 40 anni di insegnamento non ho alcun interesse in questa legge, fuori quello di vedere salvato l'insegnamento nazionale da una condizione deplorabile, che affanna ogni uomo, che pensa al tempo che fu, e guarda il pericoloso avvenire. Avverto che io parlo della sola Facoltà giuridica, perchè sono incompetente a conoscere le condizioni delle altre Facoltà. Non matematico, non naturalista, né pienamente filosofo, amante dell'archeologia e delle belle arti, nulla dirò che possa offendere l'amor proprio dei miei colleghi.

Una volta vi era una legge; adesso vi sono leggi, che addussero grande confusione, perchè in un grande edificio che si ritocca di continuo, e sul quale si aprono fessure, speciali disposizioni, invece di riparare ai danni, ne preparano la catastrofe. Taccio degli eccessi regolamentari, costanti violazioni delle leggi stesse. Quando fu liberata Roma, le traslocazioni da una Università all'altra furono necessarie, ed un uomo di alto valore e di altissima competenza, Cesare Correnti, seppe prendere quello che altrove era di meglio per ordinare l'Ateneo di Roma, ove la teocrazia aveva posto grandi e profondi radici. Per tale urgenza la Corte dei conti registrò moltissimi decreti di trasferimenti senza alcuna resistenza. Io ricordo che dopo alcun tempo, passati i nostri maggiori, l'amico mio Schupfer, Giacomo Moleschott ed io fummo chiamati a Roma, e le registrazioni non incontrarono difficoltà.

Dopo alcun tempo le cose volsero a male, perchè la distinzione che esisteva tra le Università dette di secondo e quelle di primo ordine,

furono tolte via da parecchie leggi di equiparazione. Le città che guardavano le locali Università come le pupille degli occhi loro, fecero grandi sacrifici per aumentare gli stipendi. Per esempio, nella mia diletta Modena, che ricordo sempre con amore, perchè vi feci la prova delle prime lotte scientifiche, perfino la Congregazione di carità concorse all'aumento degli stipendi dei professori. Permettetemi dire che si vive meglio, dal lato economico e pel raccoglimento degli studi, in una città in cui il professore studia per una gioventù docile ed obbediente, che dove si agitano incomposte passioni e una studentesca senza nome; onde io benedico gli anni vissuti nella patria del Muratori, perchè quella città, tanto ricca di tradizioni, mi accese all'amore degli studi. Fu altro danno l'aumento sconsigliato di cattedre non volute dalla legge, e già da moltissimi si chiede la reintegrazione del pensiero giuridico spezzato, ridotto.

L'amico Schupfer ha fatto accogliere nelle emendazioni, proposte possibili di cattedre di carattere complementari, di speciali gruppi, di scienze sostanzialmente tra loro connesse. Queste frasi non hanno valore scientifico e legale. Nel tempo nostro si parla di *monismo*; tutte le scienze sono sorelle tra loro, come il Varchi diceva delle muse; non si può essere buono insegnante senza che si conoscano, non soltanto le diverse parti del diritto, ma anche altre scienze necessarie, la psicologia, l'etnografia, la storia e la geografia, che poco o nulla conoscono i nostri giovani, la storia delle religioni. Però altro è il sapere dell'uomo eminente nelle dottrine, come sento dire, altro è l'ufficio dell'insegnante.

Perchè fu tanto aumentato il numero degli insegnamenti con aperta violazione delle leggi? Lungo sarebbe il dire le ragioni di tali danni: inframittenze politiche, crisi continue di Ministeri, uomini incompetenti spesso chiamati al Ministero della pubblica istruzione, e spesso condannati alla croce di tal potere professori, che dovendo tornare alle loro Università, non vollero scontentare i colleghi. Non parlo dell'onor. Rava.

Altri professori portarono impegni, promesse e simpatie, onde io dissi un giorno, e la frase fu ripetuta, che le cattedre nacquero in Italia come se nascesse prima il pulcino e poi le

uova. Quando si pensava di mettere nell'insegnamento un favorito, si fondava un insegnamento complementare e se ne creava la cattedra, che era per lo più smembramento di altro ramo giuridico.

Che cosa abbiamo ottenuto con tali violazioni di legge? Un disordine che offende l'onestà e l'ordine degli studi. La legge vuole studenti e uditori; oggi vi sono pochi studenti, non uditori, sobillatori spinti senza freno a guastare le ultime forze morali del paese. Anche stamani si voleva a me impedire di compiere il mio dovere da pochi giovani, che hanno confuso il bene dell'intelletto, i quali dicevano che bisognava scioperare per protestare contro la *camorra parlamentare*. (*Sensazione*). Che cosa significar poteva il pensiero di questo sciopero, nessuno avrebbe saputo dire. Rendo lode ai giovani devoti al dovere che hanno respinta l'ingiusta pretensione. Credetelo. Tutto è al presente simulazione, direi, frode della legge. Presso l'Università voi trovate due grossi cartelloni che annunziano *Associazioni autorizzate per le dispense*. Credete che si dispensano ricette per guarire la salute. (*Ilarità*). Le dispense sono sunti magri, infelici, spropositati, di poche lezioni, che sono spedite da redattori ad una plebe di così detti studenti, vivente lontana dalle scuole e che scende dalla montagna e viene da remoti paesi a cercare l'approvazione, a conquistare una laurea, che nulla vale come titolo scientifico.

Chi ricorda i progetti di riforme presentati da Antonio Scialoja, dal Matteucci e da altri e consulta la legge vigente, sa che gli esami dei 14 insegnamenti dovrebbero essere agglomerati, cioè che si dovrebbero fare esami per gruppi. Da qualche tempo gli insegnamenti sono 21 e si fanno costantemente distinti esami speciali secondo le sinopsi. Dall'economia politica nacquero la statistica e la scienza della finanza, dal diritto amministrativo, la scienza dell'amministrazione, e alla fine, dopo tante divisioni, si è giunti nella nostra Università ad istituire la cattedra del *diritto pubblico interno*. Che significa questo insegnamento? La storia del diritto italiano fu per alcun tempo divisa in tre parti, storia antica, medioevale e italica. Ora, si può credere che in quattro anni, senza assistenza, senza libri, salvo poche eccezioni, si apprendano tante materie?

Si sente parlare sempre di autonomia universitaria e di aumento di scienze, ma si può credere che una nazione abbia ad ore fisse, a moto continuo, 21 persone di grande celebrità per provvedere alle cattedre così moltiplicate? Antico è l'adagio: *Non tutti possono andare a Corinto*. Pochi sono gli ingegni privilegiati che possono assurgere a grande dignità, ma l'insegnamento deve essere fatto onestamente e con diligenza.

Tutto questo danno avviene perchè, salvo pochissime eccezioni, non si ha più la coscienza del dovere e manca il coraggio civile. (*Bene*).

Coloro, che vogliono occultare le loro colpe accusano del danno la legge; infatti la legge della pubblica istruzione dichiara che *l'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sia pubbliche che private, in cui si chiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria*. Tutti i capocchia della pubblica istruzione, quelli che vanno e vengono per candidature dal Consiglio superiore, obbietano: come si può provvedere nello stesso tempo all'alta cultura scientifica e alle carriere professionali? È facile la risposta: dal più si può sottrarre il meno. Facciano i professori opere eccellenti di diritto, e i giovani sapranno trarre dai libri quanto servirà al loro apparecchio professionale.

Ma poichè è incivile parlare della legge se non è tutta conosciuta, io ancora una volta invito i senatori a leggere l'art. 141 della stessa legge. Questo articolo reca: *Gli esami, che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti e le patenti, che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni o uffici di Stato, saranno determinati nei Regolamenti delle Facoltà in cui vogliono essere fatti gli studi, che a simili esami si riferiscono*. È necessaria una laurea per avere buoni contabili, buoni delegati di pubblica sicurezza?

La legge non fu eseguita, non si è mai pensato che l'ingegno umano, come la forza fisica, ha un minimo, *un medium*, ed un massimo, e che tutti i padri di famiglia sono oppressi e traditi dai violatori delle leggi.

Non tutte le famiglie hanno mezzi per tenere

i loro figliuoli a scuola, per far vivere i giovani in Roma nelle altre Università. I così detti studenti mandano, o vengono spesso in terza classe, a prendere l'iscrizione, moltissimi appena venuti ripartono; e poi tornano presso ai giorni degli esami. Quando si appressa il tempo delle prove uno spettacolo doloroso offre l'Università. Oppressi dal caldo, giovani anemici passeggiano per i corridoi e si sforzano di mandare a mente le misurate risposte per superare gli esami fatti, a sistema della dottrina cristiana, per domande e risposte. Bisogna ridurre gli insegnamenti, ricondurre la disciplina, applicare l'articolo 141.

La legge presente non provvede alla dignità universitaria; vuol favorire alcuni professori.

Ho inteso dire: volete sottoporre uomini che furono approvati in concorsi ad un altro concorso? E non basta il parere della Facoltà? Altra volta dissi che in Napoli, in Modena e in Roma non intesi mai parlare alcuno dei miei colleghi. Ogni professore ha l'ora assegnata per fare il proprio dovere. Che cosa volete che egli sappia del merito dell'insegnamento degli altri colleghi? Se uno si presentasse alla scuola di un collega, gli darebbe dolore. Cosa viene a fare costui? Penserebbe. I libri? Ce ne sono davvero in abbondanza di questi libri? E sono buoni, sono poi tali da vincere l'amor proprio dei professori, che non avendone stampati, dovrebbero dire: adottate per tale insegnamento il libro edito da Caio, da Sempronio? No, ciascuno vuole essere superbo della sua dottrina, spesso vuole persistere nei suoi errori, donde venne la vergogna delle dispense.

Darò la prova di quello che dico all'amico Emilio Brusa. Io l'ho inteso parlare, non qui in Italia, ma all'estero, e in lingua francese, qualche volta nelle Sessioni dell'*Istituto di diritto internazionale*, ora ascolto parlare in Senato l'amico Schupfer; l'intesi parlare la prima volta in Senato; alcun altro ho sentito parlare all'apertura delle Università per discorsi accademici.

Adunque se non abbiamo libri di testo, né la possibilità di avere 20 e più persone dotte che rechino segni di splendore intellettuale, sino all'inizio della loro ambizione ad essere insegnanti, non sono da credere competenti le Facoltà a dare giudizio sopra le cattedre e sul merito dei colleghi.

Dentro le Università sono gruppi di partiti

e io detesto la legge delle maggioranze. Vidi anche che il diritto pubblico, che deve essere la tutela del diritto privato, fu soverchiato dalla prevalenza del gruppo degli insegnanti del privato. Nè voglio tacere quello che accade: appena abbiamo il dolore di perdere un collega, vediamo presso al suo feretro nel rendere gli onori supremi, accorrere professori di altre Università, che già aspirano di venire a Roma. Questa è la dolorosa verità! Raccomandazioni, sollecitazioni, articoli di giornali, tutto è indirizzato ad ottenere il trasferimento.

Non voglio andar più per le lunghe. Io non approvo questa legge, perchè essa lascia latitudine di fare tutto quello che si vorrà. Questa legge è fatta per pochi casi e per poche Università. Infatti col consenso proprio raramente può avvenire che un individuo voglia andare da Roma a Cagliari o a Sassari, a Messina o a Catania e Modena. Invece tutti i professori vogliono venire a Roma.

Temo questa legge, perchè riconoscerebbe la esistenza di cattedre complementari.

Prego il ministro e il relatore a dirmi qual è la legge che stabilisce le cattedre complementari, e quali sono gli insegnamenti complementari e quelli non complementari. Se lo domandate ad un professore di diritto civile, forse vi dirà che è appena complementare il diritto internazionale, che invece comprende tutti i rami del diritto nazionale nelle attinenze con le altre nazioni.

È serio dire: « Deve trattarsi di un gruppo speciale di scienze sostanzialmente tra loro connesse? » Tutta la scienza giuridica, come è regolata dalla legge fondamentale, ha connessione con speciali materie, di maniera che quest'articolo di legge e contrario alla legislazione vigente, crea un equivoco.

Da ultimo si dice che « i trasferimenti devono essere proposti dalla Facoltà o scuola, con voto favorevole di due terzi dei professori »; talchè, se, ad esempio, un professore di diritto internazionale dirà che il tal professore non è buono, e quello di diritto canonico, dirà che è buono, la maggioranza farà il numero ed il professore sarà trasferito.

I nostri predecessori, che hanno condotto alla fortuna l'Italia, agivano in altro modo. Un giorno si ritirò dall'Ateneo di Roma un professore che aveva nome celebratissimo; due pro-

fessori ordinari - non li voglio nominare - chiesero immediatamente di essere traslocati in Roma. Francesco De Sanctis ministro rispose: io non conosco il merito dei due professori, nè li posso giudicare. Ne conosco un terzo, che stimo e che raccoglie lode in Napoli. Se lo chiamassi in Roma, mi si direbbe che io cedo a simpatia personale; onde nominò una Commissione extra-universitaria composta di Terenzio Mamiani, del Melegari, del Guerrieri-Gonzaga, del Carutti, e la pregò, che, senza che lo sapessero i due professori, volesse dire il merito differenziale di essi, e volle una relazione che fosse di guida alla sua coscienza e garanzia di ben fare. Ottenne la relazione, e il trasferimento del terzo, che non l'aveva chiesto, ebbe luogo. Io non credo corretta una legge che crea maggioranze e minoranze nelle Facoltà universitarie, nè voglio dare potestà ai ministri che spesso parlano di responsabilità, che non esistono, di fare trasferimenti. So certo che il mio amico onor. Rava non vorrebbe assumere la responsabilità di mandare un professore di diritto internazionale...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ma il ministro non assegna i professori.

PIERANTONI... Ho letto in un articolo della relazione che i trasferimenti si facevano sotto la responsabilità ministeriale. Dunque, non responsabilità ministeriale, perchè può condurre ad un equivoco, non voto delle maggioranze delle Facoltà altamente incompetenti. Si corregga il regolamento nella parte incostituzionale e si lasci salvo il concorso. Pensi il ministro di provvedere seriamente alla divisione degli insegnamenti, distinguendo quelli di vera cultura dagli altri di apparecchio professionale. Così non si avranno più « gli spostati, i proletari intellettuali », che la violazione delle leggi, le offese norme di discipline scolastiche crearono. Questi sono i miei sentimenti: non li approvate? Io ho fatto il mio dovere e posso andare tranquillamente a dormire stasera. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onor. ministro ed al relatore.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli signori senatori, la discussione che si è fatta intorno a questo modesto disegno di legge, ha preso, come sempre per le cose della pubblica istruzione, un grande svolgimento, così che mi pareva di assistere in anticipo alla discussione generale del bilancio del Ministero, la quale, per solito, si riferisce in quest'aula, per desiderio e studio di illustri oratori, ai gravi problemi dell'insegnamento superiore.

Io esaminerò il contenuto del disegno di legge, e risponderò agli onorevoli oratori che hanno parlato oggi. Il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera e che oggi è davanti al Senato è - mi è caro dichiararlo - un atto di ossequio che intesi di fare alle alte magistrature dello Stato e prima al Senato stesso. Corte dei conti e Consiglio di Stato avevano dichiarato che il regolamento universitario del 1905 - che io ho trovato in vigore quando assunsi di dirigere il Ministero - era stato dichiarato per alcuni articoli (e proprio per quel che riguarda il trasferimento dei professori), non corrispondente alle norme della legge. Questo aveva detto il Consiglio di Stato (ho qui la relazione), questo la Corte dei conti, che tenne ferma la sua opinione e obbligò un mio predecessore a chiedere la registrazione con riserva. E questo decise poi il Consiglio di Stato con una sentenza della IV^a Sezione, in occasione di un ricorso contro il trasferimento di un professore.

Mi trovai dunque davanti a un regolamento che, per alcune norme, era dichiarato incostituzionale, ed era registrato *con riserva*, e che il Consiglio di Stato con decisione della IV^a Sezione non riconosceva legale. Questo dissi al Senato nella discussione del bilancio, e dichiarai allora che non solo non feci più trasferimenti, ma non ordinai più i comandi, perchè i comandi mi parevano un modo di venir meno al parere e alla sentenza che il Consiglio di Stato aveva emesso nell'applicare la legge. Non amo tali vie coperte.

Ho detto ancora che questo disegno di legge è anche e soprattutto un atto di ossequio al Senato e mi spiego: Il regolamento universitario fu fatto registrare con riserva da un mio predecessore, e andò davanti alla Camera ed al Senato come tutti i decreti registrati con riserva. La Camera non se n'è occupata, la re-

lazione della Commissione speciale non è mai venuta; se ne occupò invece e colla solita diligenza il Senato, e ne riferì con relazione dell'onor. Sacchetti che io ho qui.

L'onor. Sacchetti scrisse nella sua relazione che dopo la legge del 1904 non si potevano nominare professori che per concorso, ed il trasferimento non era concesso per la nostra legislazione, date quelle norme; il senatore Sacchetti così confermò la decisione del Consiglio di Stato, accolse il parere della Corte dei conti e ribadì questi concetti, ed accennò infine che si erano proposte d'iniziativa parlamentare dei disegni di legge, per rendere possibile il trasferimento per legge. La legge del 1904, giova notarlo, volle far obbligo di nominare per concorso gli straordinari, ma, si disse allora anche forse in quest'aula, nulla innovarsi rispetto ai trasferimenti.

Il Senato approvò in una sua seduta e precisamente in quella del 2 maggio 1906, la relazione del senatore Sacchetti. Dato ciò, non potevo più pregare la Camera di decidere diversamente. Nella relazione che precede il disegno di legge da me presentato, sono esposte a lungo le ragioni per le quali credo che non sia esatta la interpretazione data alla legge del 1904: e per le quali si ritengono legaii, possibili e utili i trasferimenti. Due relazioni, alla Camera e al Senato, espongono le ragioni: il senatore Schupfer le ha anzi ricordate benevolmente.

L'onorevole senatore Schupfer accoglie questa tesi (e ne sono lieto), e la conforta di nuove ragioni. Ma ormai la cosa è decisa. E non si può cambiar che con legge, perchè il regolamento, in quanto si riferisce al trasferimento di professori, fu dichiarato non costituzionale, e bisognava provvedere. E perchè? Perchè, onorevoli senatori, dal 1860 fino all'anno scorso, il trasferimento dei professori da città a città per la stessa materia o per una materia affine, è stato fatto utilmente. Occorreva dunque per mantenere questo istituto che aveva fatto buona prova, provvedere con un disegno di legge. Questa fu pure l'opinione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che io interrogai volentieri nelle varie questioni, e ascoltato con deferenza. Presentai così il disegno di legge per provvedere a questa necessità, perchè si integrasse la legge del 1904. Ormai

per la nomina dei professori universitari, quella che fa stato è la legge del 1904 che ha ordinato in ogni caso il concorso; non è la legge Casati. Il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, conteneva i due principii che oggi furono oggetto di discussione in quest'aula: il trasferimento cioè da Università ad Università, e il trasferimento di materia o nella stessa Facoltà o unito a quello di luogo.

Le cose della pubblica istruzione si son sempre più venute aggrovigliando e fatte difficili e oscure, anche per i troppi regolamenti emanati allo scopo di restringere sempre più la podestà del ministro. È stata la tendenza degli ultimi anni, ma non dà buon frutto. Non occorre mettere nel regolamento del 1905 le norme per trasferimenti che si erano sempre fatti senza regolamento, fino a quello del 13 aprile 1902, per buona interpretazione della legge. Il trasferimento non evita il concorso, lo sposta da luogo a luogo. Ecco tutto; ma non si entra nella Università senza concorso. Queste ragioni però non valsero pel Consiglio di Stato nè per la Commissione del Senato sui decreti registrati con riserva.

La discussione fu lunga, come sempre, alla Camera, e portò a questa conseguenza: che tutti riconobbero la opportunità del trasferimento da una ad altra Università, mentre il trasferimento da materia a materia non poté essere approvato per le vivissime opposizioni che, in nome della scienza e della coltura, furono mosse contro quel principio. Così, poichè per approvare le leggi è necessario avere i voti favorevoli delle due Assemblee legislative, e nelle discussioni parlamentari spesso è necessario seguir la linea media, si ridusse da due elementi che conteneva quel modesto disegno di legge ad uno solo, il trasferimento di Università. L'insegnamento superiore sentiva bisogno di riavere questi due provvedimenti; non potendoli avere tutti e due, giovava salvarne uno per bisogni evidenti. E anche per impedire quella trasformazione e quell'adattamento amministrativo dell'articolo 69, del quale appunto mi occupai discutendo qui e alla Camera la legge per professori *straordinari senza concorso*, del quale ha detto poco fa il senatore Brusa. Il disegno di legge così modificato è venuto ora davanti al Senato.

L'Ufficio centrale lo ha esaminato, e con una bella e dotta relazione dell'onor. Schupfer l'ha

presentato emendato alla discussione dell'assemblea. Gli emendamenti apportati dall'illustre relatore dell'Ufficio centrale in fondo restituiscono se non la forma, il principio che il disegno di legge conteneva, e cioè che un professore di Università possa essere trasferito anche dalla sua ad un'altra cattedra di materia affine, anzi di scienza sostanzialmente connessa. Il disegno del ministro diceva « materia affine » semplicemente, secondo il vecchio uso.

Nel disegno di legge dell'Ufficio centrale dunque non si ha, in confronto al disegno della Camera dei deputati, che questa differenza sostanziale. All'art. 2 non vi è che una differenza nel modo di formare la maggioranza richiesta per chiamare un professore nella Facoltà che lo desidera. E su questo faccio riserva.

Sulle ragioni che l'onor. Schupfer ha esposto nella sua bella relazione io non posso che in massima essere consenziente.

Presentando alla Camera dei deputati il disegno di legge sul trasferimento dei professori universitari, avevo illustrato, come meglio si poteva, questo istituto ed avevo sostenuto la tesi, che tanto la Corte dei conti quanto il Consiglio di Stato non avessero strettamente interpretato la legge del 1904, la quale a dir vero prescrive solo le *nomine* per concorso. E non è detto che questo manchi, perchè trasferendo un professore da una città ad un'altra, si farà il concorso sempre per la cattedra che resterà vacante. Il cambiamento di sede si fa già ora e con la legge appunto del 1904, perchè tre sono gli eleggibili in ogni concorso, e il secondo e il terzo possono essere chiamati e nominati in sede per la quale non era aperto il concorso. È per la legge 1904, che si fa entro l'anno.

Non si tratta dunque del modo di nomina, si tratta del modo di collocare le persone che per corso sono state nominate. Il principio non era ferito, ma in seguito contrariamente avevano deciso, come dissi, gli alti corpi amministrativi e consultivi dello Stato, e così aveva in fondo riconosciuto il Senato nel caso speciale della registrazione con riserva del vigente regolamento che era detto incostituzionale. Bisognava fare una legge, e la legge è stata proposta. L'onorevole Schupfer scrive che è favorevole al trasferimento, anche con il cambiamento di materia, e dimostra le ragioni; ed io, in massima

debbo consentire con lui perchè credo che il sistema abbia fatto buona prova nelle nostre Università; e l'esperienza degli Stati esteri, dove la cultura è molto elevata, lo mostra ed è conforme all'esperienza antica del nostro paese, dove una buona e bella tradizione fece riconoscere utile questo principio.

Camera e Senato sono d'accordo sul trasferimento di sede. Ma nel disegno di legge, quale ci viene dall'Ufficio centrale, si ristabilisce l'altro istituto, pel quale la mia buona volontà e la mia modesta parola non riuscì a vincere la battaglia alla Camera dei deputati: il trasferimento di materia. Ritornando su questo argomento negli articoli, dovrò pregare l'on. senatore Schupfer a voler riesaminare, insieme all'Ufficio centrale, se non sia utile partito di ottenere subito almeno uno dei dati che sono necessari per il nostro ordinamento e per il bene della scuola e degli insegnanti che sono sempre da curare.

Ora, prima di venire alle proposte del relatore, io risponderò agli oratori che hanno parlato in questa Aula.

L'onor. Vischi ha parlato, non come persona strettamente legata alla vita universitaria, ma come cittadino libero amante dei buoni studi, e non amante delle troppe leggi scolastiche, ed ha voluto essere, egli disse, più ministeriale del ministro e presentare un suo emendamento che suona così:

« Il trasferimento non può aver luogo quando più professori ordinari della materia, di cui è vacante la cattedra, chiedano di provvedere alla medesima per mezzo del concorso ».

Egli dice che ristabilisce così una idea che era esposta dal ministro quando presentò questo disegno di legge. Ma non è precisamente così, onor. Vischi, ella ha trasformato il principio. Nel mio progetto primitivo era il ministro che esaminava il caso e considerava i motivi per decidersi, ella invece vuole che si provveda immediatamente col concorso; e di questo concorso anche altri onor. senatori hanno tenuto parola. Questo impedirà a persone eminenti di poter ottenere i trasferimenti, perchè difficilmente le persone illustri per severi studi, di fama certa si possono presentare ad un concorso. Troppe vicende non liete ricorda la storia dei concorsi. Questo sistema eliminerebbe una delle ragioni buone che sostengono il di-

segno di legge, e le proposte che ho avuto l'onore di presentare al Senato. Non si farebbero trasferimenti, i migliori certo ne avrebbero danno.

Qui non si crea un diritto, onor. Vischi, al trasferimento; ma una facoltà. Il ministro dovrà esaminare. L'ostruzionismo lodato dall'onorevole Vischi, qui non giova alla cultura.

Il senatore Del Giudice ha presentato due emendamenti, come sintesi del suo discorso. Anche il senatore Del Giudice desidera che tutti e due i principii sieno nella legge e non discute nemmeno, come egli ci ha detto, dell'opportunità di mettere il trasferimento a cattedre di materie affini oppure di materie sostanzialmente connesse. Se per le materie affini il giudizio non è sempre facile a dare, e lo possono dare le Facoltà, forse meglio ancora che il Consiglio superiore, per le materie sostanzialmente connesse sarà più difficile la decisione. Contro la proposta del senatore Del Giudice resta sempre l'obiezione o la pregiudiziale che ho accennato.

L'onor. Del Giudice poi presenta un emendamento che riprende, mi pare, in parte l'idea anche del senatore Vischi. «Nel caso che più professori ordinari aspirino alla stessa cattedra, ad abbiano i requisiti per essere nominati, il trasferimento, oltre le condizioni degli articoli precedenti, non potrà farsi senza il parere del Consiglio superiore a maggioranza dei due terzi dei presenti».

Io non posso accettare, onor. Del Giudice, questo emendamento, e la ragione la dirò quando discuteremo gli articoli, poichè il suo è un articolo (3°) aggiuntivo. Non posso accettare questo principio perchè con esso poi, si verrebbero a complicare di più le cose. Non è qui il caso del parere del Consiglio superiore, e del parere dato con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Questa sarebbe, onor. Del Giudice, un'altra complicazione (mi permetto di dirlo) della nostra legislazione universitaria, la quale ha bisogno piuttosto di essere chiarita, e semplificata, che di avere nuove ruote che ne rendano difficile il movimento.

Un uomo eminente di grandissima fama non si presenta a questo giudizio del Consiglio superiore dove sono cultori di tutte le scienze non gli specialisti della sua dottrina. Il parere dato poi in questa forma, cioè dalla maggioranza

di due terzi dei componenti il Consiglio, anzi dei presenti alla seduta aggrava le cose. Non si presenterebbe al Consiglio superiore un uomo di alto valore per tale giudizio scientifico.

L'onor. Brusa ha parlato dell'autonomia universitaria, e dell'istruzione superiore in genere, ed è per questo che io dicevo «siamo entrati nella discussione generale del bilancio», perchè è argomento, che va molto al di sopra, parmi, della portata di questo disegno di legge.

L'onor. Brusa ha esaminato la funzione degli istituti dello Stato i quali governano la vita dell'istruzione superiore, dal Ministero fino al Consiglio di Stato. Egli ha ragione; vi è una lunga e sottile trafila per cui è necessario che ogni provvedimento passi, e ogni provvedimento deve essere ben ponderato perchè possa raggiungere il suo scopo.

Con questo sistema sono impossibili gli abusi. Il ministro non ha facoltà di nominare i professori e non può avere che la facoltà di applicare l'art. 69, nelle norme volute dalla legge Casati — così un tempo — e ora coi maggiori freni che ha posto il regolamento universitario vigente e che richiede che si senta il parere del Consiglio superiore. Il senatore Brusa ha notata una cosa giusta, e cioè che quando le porte sono troppo chiuse, si sforza la portata dell'articolo 69 e lo si fa diventare quasi strumento ai bisogni della vita amministrativa, come sarebbe nel caso dei trasferimenti, che sono vietati dalla nuova interpretazione della legge: e così si snatura il valore dell'art. 69. L'onorevole Brusa ha perfettamente ragione, ebbi già a dichiararlo qui anche per l'ultimo disegno di legge sui professori straordinari nominati senza concorso.

Io mi sono imposto nella mia vita ministeriale di questi mesi, di applicare il più raramente che fosse possibile, e per soli trasferimenti, l'articolo 69. E resistetti a domande di Facoltà. E lo feci sempre a malincuore nei rari casi che mi sono stati presentati come necessari dalle Facoltà, e approvati dal Consiglio superiore; ho così dovuto provvedere a bisogni urgenti dell'insegnamento superiore, dolente di non poter valermi del regolamento universitario che ammette questo principio, perchè giudicato, come dissi, non conforme alla legge.

Me ne sono valso a malincuore, ma erano trasferimenti in corso, e non volevo fare prov-

vedimenti che fossero poi annullati eventualmente da una sentenza del Consiglio di Stato, se alcuno ricorreva.

Curiosa condizione di cose, signori, per cui un decreto Reale fatto in base di un regolamento registrato con riserva è valido o no secondo che alcuno ricorra alla IV Sezione del Consiglio di Stato!

L'onor. Brusa ha parlato di abusi fatti in passato, e su questi mi permetta che io non risponda, perchè non saprei veramente nè a che fatti allude, nè a che tempo. Egli ha poi giudicato che era non opportuna una discussione nell'assemblea parlamentare sulla possibilità di trasferire un professore da una scienza affine ad un'altra.

Onor. Brusa ed onor. senatori, anche io sono convinto che non questo dovrebbe essere il tema, mentre urgono gravi problemi universitari, ma sono state le circostanze che ci hanno a questo condotto.

La legge del 1904, ha fissato per sempre una norma; il concorso: l'interpretazione che se ne è fatta dapprima era conforme agli usi antichi e al nostro desiderio: ed il trasferimento era possibile; la Corte dei conti registrava i decreti. Ma poi per un ricorso fatto al Consiglio di Stato ciò che prima era lecito e buono da anni non è stato più possibile. Onorevole Brusa, troppe cose mettiamo nei regolamenti e anche negli universitari, troppe cose vogliamo disciplinare, frenare, limitare, potrei citare esempi curiosi. Ogni giorno se ne scopre di nuovi, anche nelle ultime leggi per le scuole medie, e si cerca di provvedere perchè il ministro è responsabile dei servizi tutti.

Il senatore Brusa ha concluso che tutte le scienze sono connesse e che difficilmente si può fare questa distinzione, di scienze affini e che è opportuno vi sia più libertà, più agilità di movimento. Fu partendo da questo punto che il senatore Brusa è passato ad invocare una riforma universitaria. Credo anch'io, onor. Brusa, — e mi pare di averlo dichiarato qui nell'ultima discussione del bilancio di pochi mesi or sono — che bisogna arrivare a questo concetto. Dove si è introdotto questo savio principio dell'autonomia (ed egli lo può vedere nella grande città dove insegna, a Torino, per il Politecnico e nelle scuole superiori di commercio) le cose funzionano egregiamente. Bisogna lasciare re-

sponsabilità ai corpi dirigenti. Come accade a Firenze, nell'Istituto superiore, bisogna che i Consigli direttivi possano far proposte per la chiamata di professori anche nell'eventualità che qualche professore abbia orario maggiore, e compenso maggiore. E non bisogna aver la pretesa di tutto regolare e di tutto accentrare, come capita oggi, in cui il ministro ha poca ingerenza nelle cose di grande momento, ma ne deve aver moltissima nelle piccole cose come in tutte le questioni relative alle dotazioni, agli assistenti, agli incarichi, al materiale e via dicendo. Molta parte della sua attività va perduta nelle cose di minor conto.

Io ho già accennato al Senato altra volta, quando ebbi l'onore di parlare sul bilancio, la viva simpatia che sento per questi provvedimenti ed il grande desiderio, nel caso in cui sarà dato di presentare una circoscritta riforma universitaria, di poter far capo a questo principio; che già la mia esperienza di questi mesi mi mostra fecondo di grande utilità.

Ho detto una parziale circoscritta riforma universitaria, connessa specialmente alla questione economica dei professori, perchè l'onorevole Brusa e gli onor. senatori ben sanno le difficoltà che si presentano quando si deve discutere di questioni dell'insegnamento nelle assemblee legislative. Sono tanti gli ideali, le tendenze, gl'interessi, le passioni, tanti i problemi che si connettono a questa grave e viva materia che la via dell'uscita riesce sempre difficile.

Tutti i progetti arrenarono com'è noto; la legge Casati non fu mai discussa in Parlamento. Il regolamento degli esami del 1904 fu fatto, per delegazione legislativa, dal Ministero. E a cambiar un articolo solo occorre ora una legge.

Riguardo a questo progetto di legge, poichè l'onorevole Brusa ha parlato in generale della questione universitaria, mi pare abbia espresso il desiderio che sia reso possibile anche il passaggio da una materia ad una materia che sia strettamente connessa con quella. È ciò che la Camera discusse e non volle approvare e per insistenza di dotti cultori delle scienze.

L'onor. Pierantoni ha riconosciuto che fino a pochi anni fa una legge governava le Università e che oggi abbiamo troppe leggi. Veramente, onor. Pierantoni, è venuta per le

Università, la legge del 1903 per le tasse e la legge del 1904, che ha regolato la materia dei concorsi, specie per gli *straordinari*, cui non provvedeva la legge Casati. Quei principii rigidi desiderati da tutti, furono poi d'improvviso un po' troppo strettamente interpretati, come abbiamo visto per le cose che ho avuto l'onore di dire.

L'onor. Pierantoni ha notato che dopo il 1870 si fecero trasferimenti a Roma e fu ottima cosa, e che tutti onorano gli uomini eminenti qui chiamati ad insegnare: è verissimo; ma l'onor. Pierantoni mi consentirà di ricordare che fino al 1904, anzi fino al 1906, dopo la legge pei concorsi, sono stati fatti tali trasferimenti, perchè la sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato che annullava il trasferimento perchè contrario alla legge, è uscita pochi mesi prima che io andassi al Ministero della pubblica istruzione. Danque questo si è sempre fatto e non si è fatto con danno degli studi, onor. Pierantoni. Non si trattava di cattedre date per favore a uomini nuovi (e chi può farlo?) si trasferivano persone egregie che avevano nelle forme della legge ottenuto la loro cattedra; e si trasferivano dietro voto di Facoltà, e al posto lasciato vacante da essi si nominavano altri professori per concorso.

L'onorevole Pierantoni ha poi detto che troppi sono gl'insegnamenti e i professori e che gl'insegnamenti dovrebbero esser ridotti. Orbene su questo argomento ho avuto l'onore di esporre le mie idee altra volta in Senato. Anche io sono convinto di questo e sono stato dolente di trovare ai primi giorni della mia amministrazione un nuovo regolamento universitario, che mi obbligava ad accrescere gli insegnamenti obbligatori, non nella Facoltà di giurisprudenza, ma nelle Facoltà di medicina, e di scienze e di lettere. Nuove spese e nuove difficoltà e nuovi incarichi e nuovi esami. Bisogna ridurre e lasciare più libertà.

L'onor. Pierantoni ha ricordato l'aneddoto di Francesco De Sanctis che nominò una Commissione per decidere sul valore di alcuni professori che aspiravano ad una cattedra. Onor. Pierantoni, oggi non ci sono queste forme di nomina pei professori che fecero ottima prova in passato: i professori oggi si nominano per concorso o per l'applicazione dell'art. 69 col pa-

rere, che è necessario sempre sentire, del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Dopo il senatore Pierantoni nessuno ha più preso la parola ed io ritorno alla relazione dell'onor. Schupfer.

Questo lavoro ho letto con la grande deferenza che mi ispira l'autorità della sua persona e della sua dottrina, e il ricordo che gli sono stato scolaro nell'Università di Roma, ricordo per me sempre carissimo.

Io rivolgo all'onorevole senatore Schupfer e all'Ufficio centrale due domande. Una relativa all'art. 2 ed investe una questione forse più di forma, un'altra all'art. 1. Ed è per questo che dovevo far qualche riserva prima di accettare che la discussione del presente disegno di legge si svolgesse sul testo dell'Ufficio centrale.

L'art. 2 è quello ministeriale, salvo un solo punto: sul modo di fare la votazione di Facoltà per la chiamata di un professore. L'Ufficio centrale vuole il voto favorevole di due terzi dei professori ordinari appartenenti alla Facoltà. A me pare che questo sia un criterio troppo rigido e che nella pratica non serva bene e che renda anzi difficile la votazione. Si presta all'ostruzionismo così caro all'onor. Vischi. Tutti sappiamo come non sia facile avere tutti questi professori presenti; tutti conosciamo come funzioni la vita delle Facoltà. Perciò ritengo che sia più pratico il partito di voler la maggioranza assoluta, con due terzi dei professori presenti, il che dà grandi garanzie, piuttosto che volere il voto favorevole di due terzi dei professori ordinari appartenenti alla Facoltà. Probabilmente solo in rarissimi casi avremmo questa votazione o per ottenerla si andrebbe incontro a indugi, a insistenze e ad inconvenienti che sarebbe bello e opportuno evitare. Meglio è contentarsi del criterio più rigido, ma più facile nella pratica, che ricorrere a un criterio così ristretto che non so, nella pratica, se potrà avere un risultato. Però questa è una divergenza di non grandissima importanza giacchè l'articolo resta quale viene dalla Camera.

Vengo all'art. 1. L'art. 1 contiene il concetto del passaggio a cattedre di materie affini (ora si dice « strettamente connesse ») e questo concetto viene dottamente sviluppato nella relazione che lo traduce in forma legislativa.

Nell'art. 1 non si parla più di materie affini ma: a) di scienze sostanzialmente connesse a

giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, b) o di un professore il quale o abbia fatto già l'insegnamento della diversa materia o sia riuscito *primo* in un concorso.

A me pare che queste ultime siano due determinazioni dettate da un severo criterio, mosse sì da un grande desiderio di bene, ma che non siano ambedue ottime in pratica, e che specie nel secondo caso, cioè del dover esser stato *primo* riuscito in un concorso, siano di assai difficile attuazione. Non garantiscono sempre il meglio. Un uomo di grande valore può esser riuscito secondo in un concorso. Il concorso non esclude gli ottimi, ma non sempre riesce *primo* il migliore, di fronte, per esempio, ad anziani.

Quanto al primo punto, cioè delle scienze sostanzialmente connesse, nel qual campo sarebbe possibile il passaggio di cattedra dello stesso professore, ho già dichiarato che credo utile il passaggio alle materie affini negli studi. E personalmente penso che sarebbe bene che un professore cambiasse talvolta insegnamento per non restare troppo chiuso e fermo nella sfera degli studi, ai quali non solo si è più specialmente dedicato, ma dei quali deve anche trattare ogni anno nella scuola.

Se le facoltà avessero un minore numero di ordinari con l'obbligo ad essi di fare un anno una materia e un anno un'altra affine, forse sarebbe più vivo lo studio. Ora, onor. Schupfer, domando a lei ed all'Ufficio centrale una cosa. Io sono sempre deferente al voto del Senato, e sono grato al Senato dei molti atti di benevolenza che mi ha usati. Ma qui siamo davanti a un fatto preciso, le Università italiane richiedono, e ne abbiamo fatto l'esperienza, richiedono due distinte cose: tornare all'antica usanza, cioè tornare al trasferimento da luogo a luogo, e poi al trasferimento da materia a materia affine. Io questo propono e questo difeso. Per il primo punto riuscii ad avere il voto favorevole dall'altro ramo del Parlamento, per il secondo punto, malgrado l'avessi difeso, non riuscii ad ottenerlo né dalla Commissione, né dall'Assemblea. Tutti gli scienziati furono contrari, vollero il concorso per le necessità della cultura; dal Baccelli al Cardani, dal Credaro al Battelli, al Celli, al Queirolo. Solo il Ferraris, della Facoltà di legge, accoglieva la mia proposta. Or bene, se è una necessità della scuola avere questa legge, debbo invocare l'attenzione del-

l'Ufficio centrale per vedere se non creda opportuno sospendere il secondo punto e contentarci per ora del primo, già accolto dalla Camera. Abbiamo già un mezzo per provvedere alle necessità dell'insegnamento. Non avremo così tutto ma bensì gran parte di quanto è desiderato. Sono più frequenti infatti le domande di trasferimento da luogo a luogo che non siano quelle di trasferimento da materia a materia affine. Almeno questo risulta dalla esperienza. Per le materie affini o sostanzialmente connesse, quando si debba fare questo passaggio è più facile che chi domanda sia uomo eminente nelle scienze e nella scuola e di bella fama, di meriti noti e che abbia vinto concorsi. E allora in questo caso ci avvicineremo alla sana applicazione dell'art. 69, perchè si tratterebbe di far passare da una materia ad un'altra, persone eminenti in una materia e già di tanta fama in un'altra da meritare che Università d'importanza maggiore li designino con questa chiamata straordinaria ed onorifica. Ecco dunque che si provvede così al primo e al secondo caso. Giova accogliere, per ora, la legge come è, e se si presenterà un disegno di legge, il quale comprenda l'autonomia amministrativa delle Università, ecco in questa legge è il caso di regolare nettamente, studiandola con gran cura, questa facoltà di cambiamento di materia, che ha fatto buona prova nell'antica e recente nostra vita universitaria. Verremo così a risolvere la questione in sede più opportuna perchè meno contestata, e non così urgente per la necessità della scuola.

Riassumo e propongo di nuovo all'Ufficio centrale la domanda: dal momento che di due cose che abbisognano una è già ottenuta con questa legge e l'altra si può ottenere ora nei casi meritevoli e si potrà poi regolare, non sarebbe opportuno, perchè lo stesso amore alla scuola, alla forte coltura e alla vita universitaria ci anima tutti, non sarebbe opportuno accettare la prima cosa e aspettare per la seconda ad un altro disegno di legge? Con questo non intendo affatto di venir meno ai savi consigli della Commissione e dell'Ufficio centrale né alla dotta parola del mio illustre amico senatore Schupfer.

Parlo come ministro e come amministratore per il desiderio di avere se non tutti gli strumenti desiderati per la buona amministrazione

almeno quelli che sono più opportuni, e che usati in passato non fecero certo cattiva prova. Il trasferimento è già approvato dalla Camera e con il voto del Senato andrebbe subito in applicazione. Per volere il meglio non vorrei che si ritardasse nel Ministero dell'istruzione pubblica la possibilità di avere il bene, cioè un strumento efficace già usato per tanti anni per il miglioramento della vita universitaria.

In questo senso intenda l'Ufficio centrale e l'onor. senatore Schupfer la mia parola, ispirata al desiderio di fare subito un primo passo del cammino, e poter poi dopo fare insieme il secondo. E questo intendimento raccomando ai signori senatori,

SCHUPFER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER, *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per rispondere alla domanda così gentilmente rivolta dall'onor. mio amico, ministro della pubblica istruzione, all'Ufficio centrale; e amo di constatare subito una cosa che, cioè, nel concetto fondamentale, l'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo con lui, e anzi non ha fatto che ripigliare un'idea che aveva già trovato posto nel suo disegno di legge.

L'onor. Rava pensava che non si dovessero ammettere, solo i trasferimenti da una Università ad altra per la medesima materia, ma anche quelli da cattedra a cattedra, purchè si trattasse di materie strettamente affini; e veniva con ciò incontro ad un desiderio espresso ripetutamente dal Consiglio superiore, dalle Facoltà universitarie ed anche dai grandi corpi scientifici dello Stato, tra cui amo di ricordare l'Istituto lombardo. Insieme teneva conto dell'esperienza di ben 40 e più anni. Perchè questi trasferimenti, sia da Università a Università e sia anche da materia a materia, si sono fatti sempre, e sempre con grande vantaggio degli studi.

L'onor. Rava ha detto anzi che per parte sua crederebbe utile che un professore cambiasse l'insegnamento, ed io sono d'accordo con lui, perchè credo che tutta una corrente di idee nuove e indirizzi nuovi vi entrerebbe, e la scienza se ne troverebbe, così, grandemente avvantaggiata. Tutto il progresso scientifico è a questo patto; ed ora io mi domando: perchè dovremo abbandonare tutto ciò, così di punto in bianco?

Certo l'onor. Rava non lo abbandonerebbe se tutto dipendesse da lui; ma la Camera elettiva non ha fatto buon viso ai tramutamenti da cattedra a cattedra, e ciò lo preoccupa. È l'unica sua preoccupazione, e così desidererebbe che per il minore dei mali ci limitassimo intanto ai trasferimenti da una ad un'altra Università, rimandando il resto ad altri tempi.

L'onorevole Rava ci ha fatto balenare alla mente tutto un progetto di riforme universitarie, per cui si tornerebbe al concetto della autonomia universitaria, consegnato già in parecchi disegni di legge approvati, sia dall'uno sia dall'altro ramo del Parlamento, ma che non giunsero mai in porto, una grande e feconda idea, e anche l'unica che possa condurre i nostri atenei a quella maggiore altezza a cui tutti agogniamo e che speriamo di potere quando che sia raggiungere. Però, mi duole il dirlo, onorevole Rava: l'esperienza mi ha reso diffidente. Io non dubito punto delle buone intenzioni che la animano; sono anzi convinto che ella farà di tutto per condurre in porto il suo progetto; ma dal 1862 a questa parte ne ho veduto anche altri e moltissimi altri passarli dinanzi, ed appunto ciò mi rende diffidente.

Proprio non credo che un largo progetto di autonomia universitaria possa facilmente approdare. L'onorevole Rava potrà anche fare qualche ritocco alle nostre leggi, specie per ciò che riguarda il miglioramento economico dei professori, ed anche altro che ad esso si collega, relativamente ai corsi liberi ed agli incarichi: sono riforme ch'egli si propone di fare e farà; ma non deve allargare troppo il suo compito, se non vuole correre rischio di veder naufragare anche il miglioramento economico, che ora così urgentemente s'impone.

D'altronde voglio osservare una cosa. È bensì vero che i trasferimenti da cattedra a cattedra sono stati respinti dalla Camera elettiva; ma è anche vero che noi dell'Ufficio centrale ci siamo ben guardati dal metterci come che sia in aperta opposizione con essa. Abbiamo evitato perfino le parole di « scienze strettamente affini » che erano nel progetto ministeriale e vi abbiamo sostituito una formula nuova, molto più ristretta, circondandola anche di garanzie maggiori che non c'erano nel progetto quale ci è venuto dalla Camera dei deputati.

Noi abbiamo pensato che la Camera elettiva,

anzichè respingere senza più i trasferimenti da cattedra a cattedra, li abbia respinti unicamente perchè non erano bene determinati, e noi abbiamo cercato di determinarli. Infatti il criterio delle scienze affini è tale che non si può facilmente circoscrivere: direi quasi che tutte le materie di una Facoltà sono più o meno affini tra loro, di guisa che, mantenendo il concetto dell'affinità, potrebbe anche accadere che ogni professore potesse addirittura passare da una cattedra all'altra.

Ecco perchè, abbandonando questo criterio, abbiamo invece proposto che un professore ordinario possa essere trasferito ad un'altra cattedra, quando si tratti di *uno speciale gruppo di scienze tra loro sostanzialmente connesse*, e insieme abbiano spiegato la portata di questo nostro concetto. Doveva trattarsi specialmente di materie che per il loro contenuto fossero così somiglianti le une alle altre da potersi in certa guisa confondere, e che, se non di meno si distinguevano, non era tanto per le esigenze strettamente scientifiche, quanto per esigenze didattiche, insomma più per la forma che per la loro intrinseca essenza. Certo, una formula più ristretta.

Inoltre pensavamo che si potesse fare eccezione per alcuni casi molto speciali, nei quali non potesse avervi dubbio che il professore anche nella nuova cattedra avrebbe portato quella particolare competenza che tanto ci sta a cuore: nei riguardi, cioè, dei professori i quali l'avessero già prima effettivamente occupata, o di professori i quali avessero già vinto un concorso bandito per essa anche se non l'avessero insegnata. Sono casi che non dovrebbero sollevare difficoltà. Anzi mi piace di osservare che la stessa relazione della Commissione parlamentare li aveva adombrati, pur soggiungendo, che trattandosi di questi professori non sarebbe stato difficile di applicare loro l'art. 69 della legge Casati, ritenendoli già venuti in *mèritata fama di singolare perizia* nella materia che intendessero di professare, appunto come dispone la legge.

Però io penso, che uno può essere un distinto professore anche senza la cresima dell'art. 69; e dato che lo sia non si farebbe cosa equa a negargli il passaggio, pel solo fatto che gli estremi di quell'articolo non ricorressero.

Del resto credo che l'art. 69 sia, dopo tutto,

la grande ancora di salvezza anche per i trasferimenti da cattedra a cattedra. Oramai il Consiglio superiore è entrato in questo ordine di idee; e quando dico Consiglio superiore, intendo dire un corpo tecnico rispettabilissimo, che conosce i bisogni dei nostri corpi scientifici e se ne preoccupa. Così accadde, che in questi ultimi anni, diventati impossibili i trasferimenti da cattedra a cattedra, ed anche da Università ad Università, per le vie normali, ci si appigliò volentieri all'art. 69 della legge Casati, pur di salvarli, tranne che invece di applicarlo rigorosamente, come si era applicato prima, lo si applicò con una certa larghezza. Nè l'onor. ministro lo ignora...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Anche le Facoltà lo hanno applicato.

SCHUPFER, *relatore*. Sempre allo scopo di rendere possibili i trasferimenti; e penso che abbiano fatto bene, come ha fatto bene il Consiglio superiore ad accoglierne le proposte. C'era un grande interesse da salvare: l'interesse a cui tutti noi professori aneliamo, il grande interesse della scienza, mantenendo in vita una pratica, la quale aveva dato egregi frutti. Perchè è anche in grazia di essa se la scienza in questi ultimi 50 anni si è tutta rinnovata in Italia; e mentre prima gli stranieri non vi badavano affatto, adesso invece la studiano e la discutono.

Del resto già nella mia relazione avevo espresso l'idea che il Consiglio superiore aveva fatto opera saggia a interpretare così largamente l'art. 69: era una idea tutta mia, che mi guarderei bene di voler come che sia imporre ad alcuno, ma di cui sono fortemente convinto. Perchè, infine, il Consiglio superiore ha obbedito ad una grande esigenza della vita universitaria, ed io credo che le esigenze della vita sopra tutto e assolutamente s'impongano.

In pari tempo, riconosco che, nell'interpretare così largamente l'art. 69 della legge Casati, si è andati oltre al fine che l'articolo stesso si era proposto; e non voglio nascondere che sarebbe mio vivissimo desiderio, che, ricondotto alle sue origini, non venisse applicato se non a persone veramente eminenti.

Così penso, e ho ragione di credere che anch'ella, onor. Rava, non la pensi diversamente...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nominato nessuno per l'art. 69.

SCHUPFER, *relatore*. Però io mi domando: se potremo veramente raggiungere questo intento qualora ci ostinassimo a mantenere il trasferimento soltanto da Università ad Università, escludendo quello da cattedra a cattedra. Creda, onorevole Rava, il Consiglio superiore, il quale sa benissimo che questi trasferimenti da cattedra a cattedra molte volte s'impongono, continuerà a fare quello che ha fatto in questi ultimi anni, vale a dire applicherà di nuovo largamente l'art. 69. E allora che cosa avremo ottenuto? Che invece di arrivare allo scopo per vie dirette, come si proponeva l'Ufficio centrale, vi saremmo arrivati per vie oblique. Ed è quello che vorrei impedire.

Aggiungo poche parole circa i desiderii espressi dall'onor. ministro in ordine al presente disegno di legge; e dico subito che forse l'Ufficio centrale non avrebbe difficoltà di accettare il criterio meno rigido di votazione richiesta per i trasferimenti.

Veramente l'Ufficio centrale, volendo che questi fossero proposti col voto favorevole di due terzi dei professori ordinari della Facoltà o Scuola, anzichè dalla semplice maggioranza assoluta, aveva inteso di renderli più difficili, perchè non potessero farsi se non nel caso in cui ci fossero tali personalità che scientificamente s'imponessero. E non gli pareva neppure che il sistema fosse molto rigido. Per parte mia, amo di ricordare che la Facoltà di Roma, ogniquale volta si è trovata in condizione di chiamare da altre Università qualche professore eminente, anche senza ricorrere all'applicazione dell'art. 69, lo ha fatto addirittura alla unanimità; e sono parecchi questi professori, i quali poi hanno contribuito a rialzarne il prestigio. E anche in altre Università è accaduto press' a poco lo stesso; e accadrà sempre qualora i professori obbediscano veramente e unicamente al grande interesse della scienza.

Così pensavamo che i due terzi dei voti non rappresentassero una cifra molto eccessiva, mentre di certo rappresentavano un nuovo freno, e forse non era male di esagerare in questo senso. Ma l'onor. ministro pensa, che il criterio della maggioranza sia preferibile perchè meno rigido e più pratico, ed io credo che su questo punto potremo anche metterci d'accordo con lui.

Ma non così sull'altro dei trasferimenti; e

proprio me ne dispiace, ma si tratta di un convincimento scientifico, e non solo mio, perchè gli stessi nostri Atenei ad una voce reclamano che i trasferimenti si possano fare anche da cattedra a cattedra. Dopo tutto io penso che se l'onor. Rava ci mettesse un po' di buona volontà, quella che suol mettere ordinariamente nelle cose sue, e anche un po' di energia, non gli dovrebbe riescire molto difficile di far accettare alla Camera elettiva la nuova formula che noi proponiamo.

In fin dei conti, neppure la commissione parlamentare era unanime: c'è stata una maggioranza ed una minoranza, la quale caldeggiava precisamente il passaggio da cattedra a cattedra, purchè si trattasse di scienze strettamente affini. E potrei anche ricordare che un emendamento, proposto dal mio amico Carlo Francesco Ferraris e ritirato solo all'ultima ora dietro preghiera del ministro, era pure concepito in quel senso. S.chè il terreno non pare così restio, e forse è già abbastanza preparato per accogliere la nuova formula.

Ad ogni modo, onor. Rava, proprio nell'interesse della scienza, visto che i trasferimenti da cattedra a cattedra sono molte volte richiesti da essa e giovano ad essa, e sono fatti sempre con grande vantaggio delle nostre Università, l'Ufficio centrale vorrebbe, alla sua volta, pregarla di prenderli a cuore, e impegnarsi fin d'ora a sostenerli alacramente e fermamente nell'altro ramo del Parlamento. Per parte mia sono sicuro che se ella porterà la sua parola, così persuasiva, alla Camera, anche questa riforma, potrà venire facilmente accolta.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono grato all'onor. Schupfer delle parole gentili a me rivolte ed anche dell'augurio fatto per una prossima modesta legge di riforma universitaria; so che diversi grandi disegni sono passati varie volte come in un cinematografo avanti alle aule parlamentari, ma non ebbero lieta sorte, e questo deve ammaestrare nel preparare i nuovi; ma credo che il concetto dell'autonomia amministrativa abbia fatto gran cammino dopo l'esperienza pratica degli istituti, i quali sopra questa autonomia si fondano e ne traggono forza e utilità nella loro vita.

Vengo alla discussione più strettamente relativa alla legge. Sul 2° art. sento che l'Ufficio centrale aderisce alla mia preghiera, che corrisponde alle dichiarazioni fatte al Parlamento e che dà sicura e ampia garanzia, poichè richiede la maggioranza assoluta e due terzi dei professori presenti; è quindi una forma di votazione che dà affidamento di severi risultati. Quanto all'articolo 1° ho ascoltato con grande deferenza le ragioni dell'onorevole Schupfer, in nome dell'Ufficio centrale, ma egli deve ricordare che l'articolo, così come è venuto al Senato è la risultante di due giorni di discussione abbastanza viva e ricca di dottrina, di esperienza, di studio fatta alla Camera. È la risultante che corrispondeva alle idee della Commissione della Camera (maggioranza) e degli oratori, tutti professori e scienziati di varie Facoltà, non di una Facoltà sola.

Il senatore Schupfer ha parlato della applicazione dell'art. 69 della legge Casati. Egli nota: in questi ultimi anni se ne fece troppo larga applicazione, forse perchè, come disse, l'onor. Brusa, lo si piega a esigenze amministrative. Solo quest'anno mancò la possibilità di far traslochi. Io ho resistito a queste esigenze, sebbene mi sia trovato nel momento in cui si passava dal sistema libero dei trasferimenti da Facoltà a Facoltà o da materia a materia nella stessa Facoltà, al divieto: se ho dovuto accogliere qualche volta il voto del Consiglio superiore relativamente all'applicazione dell'art. 69, per trasferimento, fu solo in rarissimi casi. Ma bisogna distinguere l'applicazione di questo articolo nei casi di nuova nomina, dai casi di trasferimenti: nei primi ogni maggior cautela, ogni più ristretto e severo uso di questo articolo deve farsi, ma nei casi di trasferimento si tratta di un professore che ha già conquistato il suo posto e dopo, col voto e col'indicazione di una Facoltà non sua, è chiesto per trasferimento. Siamo dunque avanti ad un uomo che non cerca o non deve acquistare il posto, ma viene confermato da un nuovo atto di alta fiducia in quel posto che si era conquistato. Per parte mia dunque nessuna nomina feci coll'art. 69, di persone che già non fossero nell'insegnamento ufficiale; qualche rarissimo caso di trasloco fu accolto, ma chiesto dalla Facoltà (anche Roma così fece), nell'interesse degli studi.

Dato il pericolo di un'interpretazione larga dell'art. 69, è bene che il Senato di ciò sia edotto. Qui non si tratta di chiamare persone dal di fuori: si tratta di spostare persone che hanno vinto i concorsi, fatte le loro prove e che hanno guadagnato larga estimazione. Il senatore Schupfer teme che si arrivi agli stessi risultati del trasferimento di materia per una via obliqua, ma pensi che si tratta di un giudizio che il Ministero non deve dare, ma che deve venire dal Consiglio superiore, quello stesso corpo che l'Ufficio centrale vorrebbe caso per caso interpellare per decidere dell'affinità delle materie. Il senatore Schupfer fa poi un atto di fiducia eccessiva verso il ministro quando confida che la parola sua possa far cambiare un'opinione, che dopo due giorni di discussione si è affermata alla Camera. Non ho questa fiducia; furono i tecnici della Camera che parlarono contro. In vista di altre riforme per la vita universitaria è necessario riconoscere che si è troppo ristretta la facoltà del ministro o colla legge o, e più, con interpretazioni, le quali ebbero anche qui assenso favorevole. La relazione Sacchetti dice che dopo la legge 1904, non si potevano più fare questi trasferimenti, forse perchè, così notò l'onor. Sacchetti, (ma a dir vero il Ministero difese molto la sua tesi davanti la Corte) non furono illustrate bene tutte le questioni nella relazione mandata dal Ministero alla Corte dei conti e anche perchè non ci fu allora discussione in Senato. Quel voto del Senato del maggio 1906 ha tolto a me la possibilità di insistere alla Camera per far approvare il regolamento 1905, registrato con riserva. L'onorevole Schupfer dice errata l'interpretazione, io pure lo credo ma è tale ora.

Il senatore Schupfer crede che sia possibile cambiare l'opinione della Commissione eletta dalla Camera. Onor. Schupfer, io ho molte volte da sostenere discussioni di questioni concernenti l'insegnamento in genere e universitario in ispecie, e tutti sanno quanto sia faticoso. La sola discussione del bilancio è durata undici giorni; gli altri bilanci un giorno ciascuno o meno; ora si svolge un altro gravissimo dibattito alla Camera, perchè il ministro non può più cambiare, se non per legge nessun articolo del regolamento degli esami (150 articoli) e non può variare nemmeno il modo d'insegnare ed esaminare fin l'alfabeto o l'abaco nella prima

classe elementare! Si volle che il regolamento nuovo fosse regolamento-legge, da non modificare per dieci anni se non con un disegno di legge. Ora nei molti argomenti compresi in questi articoli rientrano tutte le discussioni, passate e presenti; infatti, si è sentito fino dire che io abolivo gli esami di passaggio e di licenza liceali, mentre essi sono aboliti fino dal 1881, e sostituiti con le norme che gli onorevoli senatori fanno, e che furono confermate nel 1904 dal nuovo regolamento fatto per delegazione del Parlamento. Il che rende ben gravoso e difficile ora l'ufficio di ministro della pubblica istruzione, se ogni piccola norma di regolamento e di esami, e di medie si deve cambiare con legge speciale.

Questi due comma *a* e *b*, onor. Schupfer, - parlo perchè sono animato dal suo stesso desiderio - troveranno forte e viva difficoltà alla Camera anche perchè si chiama il Consiglio superiore a giudicare caso per caso della connesità delle scienze, il che avrà nuova opposizione nell'altro ramo del Parlamento. Il Consiglio superiore viene portato fuori del campo in cui deve rimanere per legge di sua istituzione. Il comma *b* dice che il professore che aspira al passaggio, ed è giusto, della cattedra, deve aver vinto un concorso e deve essere stato primo nel concorso stesso. Non è troppo?

Questo sarebbe poi ancora aggravato dall'aggiunta proposta dal senatore Del Giudice che vuol il concorso fatto entro 5 anni. Io credo onorevole Schupfer, che tutto questo incontrerebbe nella pratica molte difficoltà, e non sarebbe equo. Questa materia si presterà a troppe e alte discussioni scientifiche (circa la connesità delle scienze... si sa che la partizione di esse ha affaticato da secoli grandi pensatori da Aristotile a Spencer) si presterà, dico, a moltissime discussioni, ammirabili esposizioni scientifiche e letterarie, ma non sarà un argomento adatto a far sollecita la votazione del disegno di legge. I requisiti richiesti al professore che deve passare alla cattedra affine, di cui vinse già un concorso, rimetteranno tutto nel *mare magnum* delle discussioni generali perchè, si dirà, se il professore è titolare di una cattedra e ne vinse un'altra in passato, o essendo in carica nella prima vinse per concorso un'altra e trova una Facoltà che la chiama *honoris causa*... ha tante prove di valore che lo

rendono ben degno dell'applicazione dell'art. 69 tanto più che si tratta di trasferimento e non di nomina *ex-novo*. E allora la legge c'è, e provvede, se il professore non è in tali condizioni - si ripeterà - faccia il concorso.

L'onor. Schupfer non è di questa idea, e lo so bene, ha le sue buone ragioni, ed è uomo di grande dottrina per farle valere, ma egli non si trova alla Camera, per poterle validamente sostenere. L'intervento del Consiglio superiore per giudicare, caso per caso, la connesità delle materie susciterà, penso, altre opposizioni. Ripeto queste considerazioni perchè come ministro e come amministratore avrei sì bisogno anche di ambedue queste pietre per quel vecchio e malfermo edificio che è la Minerva, per la complessità delle leggi e dei regolamenti, e la molteplicità delle aspirazioni del personale, e con la infinita varietà di restrizioni poste a fin di bene all'azione del ministro.

Per darne una, Camera e Senato sono d'accordo, ma se la seconda pietra è incastrata con la prima, io dubito che il carico non giunga in porto, e così vadano perdute e l'una e l'altra. Questo sentivo il dovere di dire al Senato, perchè il Senato non può dubitare che le idee sostenute da così illustri uomini, nell'interesse degli studi, non trovino eco, nella mia mente, ma io conosco le mie modeste forze, ho l'esperienza fatta nella prima discussione, e dubito che il risultato possa riuscire come l'Ufficio centrale confida.

PRESIDENTE. Ora passiamo alla discussione degli articoli.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora il seguito di questa discussione è rinviato a lunedì.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La morte del nostro povero collega, Carta-Mameli, ha portato una piccola perturbazione in ciò che riguarda la discussione di un importante progetto di legge, che è quello

del riordinamento delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

Egli era relatore di questo progetto di legge, e la relazione non è stata trasmessa alla Presidenza.

Ora, io ricevo la seguente lettera del ministro degli affari esteri:

« Roma, 25 maggio 1907.

« Eccellenza,

« Il progetto di legge per il riordinamento delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri, che dopo essere stato approvato dalla Camera è ora dinanzi al Senato, contiene per la sua esecuzione alcuni termini perentori che ne rendono necessaria la sollecita discussione.

Rivolgo pertanto viva preghiera all' E. V. di voler interessare l' onorevole Commissione incaricata dello studio del progetto, a voler presentare sollecitamente la sua relazione in modo da poter fare iscrivere all'ordine del giorno di una seduta della prossima settimana, tale disegno di legge.

« Sono lieto che mi si presenti l' occasione per rinnovare all' E. V. i sensi della mia più alta stima e considerazione.

« TITTONI ».

Ora questo progetto di legge per il riordinamento delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri, contiene veramente alcuni termini perentori, che richiedono una sollecita discussione del progetto stesso.

Perciò io ho pregato oggi il terzo Ufficio a voler completare la Commissione; e poi più tardi, quando già era nominato il commissario, ho pregato l' Ufficio centrale di volersi riunire e di nominare il nuovo relatore, il quale infatti fu scelto nella persona del nostro collega De Martino.

L' onorevole De Martino mi ha dichiarato che per lunedì si potrebbe fare questa discussione, però egli non avrebbe il tempo necessario per scrivere la relazione, e domanda di poterla fare soltanto oralmente. Già altre volte il Senato ha accordato simile facoltà, ed in vista della grande urgenza di questo disegno di legge, io pregherei il Senato di voler accettare la proposta che si metta all'ordine del giorno di lunedì la discussione di questo disegno di legge,

e che il relatore sia autorizzato a fare la relazione orale.

Chiedo all' onor. ministro dell' istruzione pubblica, se non abbia difficoltà che all' ordine del giorno di lunedì si ponga come primo argomento il disegno di legge riguardante il riordinamento delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri, e come secondo il seguito della discussione del disegno di legge sul trasferimento dei professori.

RAVA, *ministro dell' istruzione pubblica*. Se per qualche ragione io fossi trattenuto nell' altro ramo del Parlamento, nel quale è impegnata una discussione molto complessa, e non potessi intervenire al Senato puntualmente (credo, però, che ciò non avvenga) non vorrei che questo mio ritardo fosse ascritto a mancanza di riguardo verso il Senato.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la mia proposta.

Chi l' approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Dunque lunedì si incomincerà con la discussione del disegno di legge riguardante il « Riordinamento delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri » e poi si continuerà la discussione oggi incominciata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l' esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	83
Favorevoli	78
Contrari	5

Il Senato approva.

Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari:

Senatori votanti	83
Favorevoli	77
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri (N. 531);

Trasferimento dei professori universitari (N. 496 - *Seguito*);

Variazioni al piano d'ammortamento del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pisa in base alla legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3^a) (N. 525);

Riposo settimanale (N. 390);

Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 327);

Concessione di mutui di favore alle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura (N. 498);

Maggiori assegnazioni su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 528);

Stanziamiento di lire 152,000 in uno speciale capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908, con la denominazione « Spese per la Macedonia » (N. 229);

Stazione di granicoltura in Rieti (N. 454);

Rimborso delle spese sostenute dall'Ospedale di S. Matteo in Pavia per il mantenimento delle Cliniche universitarie (N. 534);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallefredda (da S. Andrea) in provincia di Terra di Lavoro (N. 511);

Costituzione in comune autonomo della frazione Collepasso (N. 513);

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie (N. 463);

Approvazione di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 550);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Concorso dello Stato nelle spese per la settima Esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia (N. 532);

Approvazione di eccedenze d'impegni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1899-900, 1900-901, 1901-902, 1903-904, 1904-905 e 1905-906 (Numero 549);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 553);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 552);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 555);

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 (N. 540).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 30 maggio 1907 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 25 MAGGIO 1907

Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari

Art. 1.

È istituita una *Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari*.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ha sede in Roma ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

È considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

Sono a suo carico le spese di amministrazione.

Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto al personale necessario per il funzionamento della Cassa medesima in correlazione con gli Uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari che entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, è facoltativa per quelli già in servizio prima di questa data, purchè ne facciano domanda entro un anno dal giorno che andrà in vigore la legge stessa.

Art. 3.

Le attività della Cassa sono costituite:

a) dal contributo annuo degl'iscritti, nella misura del 6 per cento dei proventi da essi percetti per atti di ufficio di qualunque specie e delle indennità eventualmente pagate dallo

Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie di ufficiali giudiziari;

b) dal contributo ordinario annuo dello Stato in misura eguale al totale dei contributi versati dagli ufficiali giudiziari di cui al precedente alinea a);

c) dal contributo straordinario dello Stato da versarsi annualmente alla Cassa quale premio di riscatto a favore degli ufficiali giudiziari ammessi alla iscrizione facoltativa nei limiti stabiliti all'art. 25;

d) dai proventi considerati nell'ultima alinea dell'art. 29;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

f) dagli interessi composti dei capitali formati con le entrate precedenti.

Art. 4.

I contributi personali di cui all'alinea a) dell'art. precedente, saranno prelevati dai proventi degli ufficiali giudiziari colle norme che saranno precisate dal regolamento.

I contributi ordinari e straordinari dello Stato di cui agli alinea b) e c) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai fondi stanziati in bilancio per le spese di giustizia e cominceranno ad esser corrisposti dal giorno che andrà in vigore la presente legge.

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate nell'articolo 3.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

Art. 6.

Per ciascun ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza che non sia già pensionato, è aperto un conto individuale al quale vengono accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'ufficiale stesso e dallo Stato come è prescritto all'art. 4.

Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravvanzo dei fondi di riserva, di cui all'art. 22.

Nel regolamento di cui all'art. 30 saranno precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, fatta eccezione per i due primi anni d'istituzione della Cassa durante i quali il saggio dell'interesse è stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi fra i rimanenti impiegati a conto individuale in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1° dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.

Art. 7.

Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

Nel fondo delle pensioni sarà versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono già impegnati nei conti individuali, e vi sarà pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa, senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

Art. 8.

Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi, già pensionati di cui all'art. 10.

Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

Art. 9.

Hanno diritto ad esser collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro domanda o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari, iscritti alla Cassa di previdenza aventi 25 o più anni di servizio.

Art. 10.

Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione della Cassa procederà nel modo seguente:

Dal capitale costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario il giorno da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che è versato al fondo di riserva, il resto è accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare e per due terzi in pensione vitalizia mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrisposto, colla pensione, l'interesse annuo del 3.50 per cento del capitale stesso.

Alla morte del pensionato, l'Amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborserà agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato.

L'interesse del 3.50 per cento, sopra indicato, con decreto Reale promosso dal ministro di grazia e giustizia sentito il parere della Com-

missione tecnica di cui all'art. 22, potrà esser ridotto, allorchando il saggio medio d'interesse dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza, scendesse al disotto del 3.50 per cento.

Art. 11.

Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, sia diventato inabile a prestare ulteriore servizio.

In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente:

Colla tabella annessa alla presente legge, l'Amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale al quale applicando la liquidazione di cui all'art. 10 procurerebbe all'ufficiale giudiziario pensionando un reddito annuo, fra pensione ed interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dei proventi accertati nel suo ultimo anno di servizio, ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'art. 10.

La differenza fra il capitale individuale calcolato e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario, sarà accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva.

Qualora all'ufficiale giudiziario considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera già percorsa, gli riuscisse più favorevole la liquidazione normale di cui all'art. 10, gli sarà applicata questa liquidazione.

Art. 12.

Qualunque sia la causa per cui l'ufficiale giudiziario è collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'art. 10 non gli sarà mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media dei proventi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza la pensione vitalizia dapprima liquidata sarà ridotta di quanto è necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sarà convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sarà passato al fondo di riserva.

Analoga riduzione nella pensione vitalizia sarà applicata, occorrendo, al pensionato che valendosi della facoltà concessagli dall'art. 13 convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.

Art. 13.

Agli ufficiali giudiziari pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la liquidazione di cui agli art. 10 e 11, è fatta facoltà di modificare la ripartizione del rispettivo capitale individuale fra pensione e capitale riservato, estendendola fino al punto di fare la conversione in intero capitale riservato o in intera pensione vitalizia.

Per ottenere queste modificazioni nella ripartizione del capitale individuale, l'ufficiale interessato dovrà inoltrarne domanda all'Amministrazione della Cassa, avvertendo che la conversione del capitale riservato in pensione vitalizia avrà effetto appena inoltrata la domanda, mentre la conversione della pensione vitalizia in capitale riservato avrà effetto soltanto due anni dopo la data della inoltrata domanda.

Art. 14.

Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso, sarà dalla Cassa pagato agli eredi del defunto colle norme di successione stabilite dal Codice civile, prelevandone l'importo dal fondo pensioni.

Art. 15.

Hanno diritto ad un'indennità per una sola volta gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati per motivi di cui all'art. 11, abbandonano il servizio per le seguenti cause:

1° Per riduzione negli organici. In questo caso l'indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

2° Per constatata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite od infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nell'art. 11. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

3° Per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

Art. 16.

Gli eredi legittimi o legatari a norma del codice civile, dell'ufficiale giudiziario che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa, la terza parte del capitale individuale accumulato del defunto.

Art. 17.

L'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per causa di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa una indennità pari a *quattro* volte i proventi del suo ultimo anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sol conto individuale del defunto è prelevato dal fondo di riserva.

Art. 18.

Le pensioni, le indennità ed i capitali di cui agli articoli precedenti saranno liquidati dall'Amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale avrà voto deliberativo.

Art. 19.

Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvederà con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso spetta anche all'Amministrazione della Cassa di previdenza.

Art. 20.

Per gli ufficiali giudiziari, nominati dopo l'attuazione della presente legge, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa di previdenza.

Nella determinazione dell'età e degli anni di servizio utile pel conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario, che eccede sei mesi, è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 21.

Finchè le deliberazioni del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti non siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'interessato al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli possano spettare per la liquidazione definitiva, e per la Cassa alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risulti inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo che siano divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio.

Le pensioni saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

Le pensioni, le relative quote arretrate, le indennità e i capitali dovuti agli ufficiali giudiziari, ai loro eredi o legatari, ai termini della presente legge, non possono essere ceduti nè sequestrati, salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali stessi verso lo Stato in dipendenza dall'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e non mai rispettivamente oltre il quinto od il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.

Art. 22.

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti, compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel Fondo pensioni e nel complesso di tutti i conti individuali, il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 6.

Art. 23.

La Commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, costituita come è stabilito dall'art. 35 della legge 6 marzo 1904 n. 88, esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo, proporrà al ministro di grazia e giustizia, le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel Regolamento e nella legge stessa, per migliorare il funzionamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

Art. 24.

Gli ufficiali giudiziari, già in servizio, che si varranno della facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza loro concessa dall'art. 2, avranno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli iscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale sarà aperto il giorno stesso della loro iscrizione.

Art. 25.

Chiuso il periodo delle iscrizioni facoltative il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli ufficiali giudiziari ammessi alla iscrizione coll'indicazione per ciascuno di essi del numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.

Il numero degli anni pei quali vien concesso il riscatto, è uguale agli anni di servizio già prestati al momento dell'iscrizione, limitato però ad un massimo di 15 anni.

Il premio annuale di riscatto concesso dallo Stato è del 6 per cento dei proventi che l'ufficiale ha effettivamente percepito nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua iscrizione facoltativa.

L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto è dallo Stato versato alla fine d'ogni anno alla Cassa di previdenza la quale lo accredita al suo Fondo di riserva; e la somma occorrente è corrisposta dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

I premi annuali del riscatto sono dallo Stato versati alla Cassa anche quando gli ufficiali giudiziari iscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.

Art. 26.

L'Amministrazione della Cassa di previdenza, al momento dell'apertura del conto individuale degli ufficiali giudiziari ammessi al riscatto, iscrive in una sol volta a loro credito i nove decimi del totale dei premi che gli furono assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3.50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che lo Stato paga a rate successive.

Gli assegnamenti speciali iscritti in una sol volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal Fondo di riserva.

Art. 27.

Agli ufficiali giudiziari, già in servizio, alla data della promulgazione della presente legge che si saranno valse della facoltà loro concessa dall'art. 2, sarà tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente all'iscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od all'indennità, che saranno però liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.

Art. 28.

A tutti gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza è fatta facoltà di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi.

Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura già stabilita agli articoli 6 e 7, e cioè 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

Art. 29.

Non è portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della presente legge, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'art. 177 della tariffa penale.

Rimane ferma la facoltà nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani, in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente però al primo decennio dopo l'istituzione della Cassa.

I proventi contemplati nell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, andranno totalmente a vantaggio della Cassa non appena siano cessati gli assegni considerati nei due primi paragrafi del presente articolo.

Art. 30.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento per la sua esecuzione.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio successivo alla pubblicazione del regolamento.

TABELLA.

Ammontare della pensione annua pagabile a rate mensili posticipate corrispondente ad una lira di capitale accumulato a favore del pensionando. I calcoli sono stati fatti in base alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato, osservata durante il decennio 1885-1894.

Saggio d'interesse del 3.50 per cento.

Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire	Età del pensionando alla data del collocamento a riposo — Anni	Valore dell'annualità vitalizia — Lire
30	0.06927	45	0.07647	60	0.10766	75	0.19861
31	0.06966	46	0.07740	61	0.11125	76	0.20826
32	0.07005	47	0.07850	62	0.11508	77	0.21970
33	0.07046	48	0.07978	63	0.11918	78	0.23120
34	0.07087	49	0.08121	64	0.12356	79	0.24342
35	0.07129	50	0.08279	65	0.12821	80	0.25659
36	0.07179	51	0.08452	66	0.13315	81	0.27093
37	0.07231	52	0.08640	67	0.13841	82	0.28661
38	0.07284	53	0.08843	68	0.14404	83	0.30389
39	0.07335	54	0.09062	69	0.15008	84	0.32307
40	0.07381	55	0.09298	70	0.15665	85	0.34437
41	0.07423	56	0.09552	71	0.16377	86	0.36878
42	0.07465	57	0.09824	72	0.17152	87	0.39635
43	0.07512	58	0.10116	73	0.17992	88	0.42812
44	0.07572	59	0.10430	74	0.18897	89	0.46579

Nota. — 1° Per avere la pensione vitalizia completa, senza alcun capitale riservato, si moltiplicano i 99 centesimi del capitale accumulato nel conto individuale dell'Ufficiale giudiziario al giorno della decorrenza del suo collocamento a riposo, per il coefficiente che corrisponde all'età del pensionando stesso a quella data.

2° Se al pensionando è assegnato come capitale riservato una parte del suo capitale individuale accumulato, già ridotto dell'uno per cento, si applica alla parte rimanente la conversione in pensione vitalizia, e l'Ufficiale giudiziario oltre a questa pensione gli viene assegnato l'interesse annuo della parte di capitale rimasta riservata, valutato al saggio del 3.50 per cento.

3° Se dopo compiuta la liquidazione, l'Ufficiale giudiziario vuole convertire una parte della pensione vitalizia in capitale riservato, si dividerà l'importo di questa parte di pensione a cui rinuncia, per il coefficiente della tabella che corrisponde alla età raggiunta dall'Ufficiale giudiziario al momento in cui ha luogo la conversione, ed il quoziente, espresso in lire, sarà aggiunto al capitale riservato del quale già dispone.

4° Se dopo compiuta la liquidazione, l'Ufficiale giudiziario vuol convertire una parte del capitale libero in pensione vitalizia, si moltiplicherà l'importo di questa parte di capitale riservato, a cui rinuncia, per il coefficiente della tabella corrispondente all'età raggiunta al momento della conversione, ed il prodotto, espresso in lire, sarà aggiunto alla pensione vitalizia.

Si avverta, che in nessuno dei quattro precedenti casi, l'importo complessivo annuale che si ottiene aggiungendo la pensione vitalizia con l'interesse al 3.50 per cento del capitale riservato, potrà superare la media annuale dei proventi percepiti dall'Ufficiale giudiziario nei suoi ultimi 3 anni di servizio.